



PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Potenza

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO DEL P.M.
- artt. 384 e ss. c.p.p. -

I Pubblici Ministeri Dott.ssa Anna Gloria Piccininni, Dott. Milto Stefano De Nozza, Dott.ssa Sarah Masecchia, Dott. Marco Marano e Dott.ssa Angela Continisio;

Visti gli atti del p.p. in epigrafe indicato iscritto anche nei confronti di:

1. **FLORIO Mario** nato a Matera il 07.12.1960, residente a Scanzano Jonico (MT) in [redacted] Codice Fiscale FLRMRA60T07F052K
2. **GAGLIANDRO Francesco** nato a Taranto il 4.11.1987 residente in Marconia di Pisticci (MT) in [redacted] Codice Fiscale GGLFN87S04L049G
3. **GAGLIANDRO Giuseppe** nato a Taranto il 2.4.1960 residente in Pisticci (MT) in [redacted] Codice Fiscale GGLGPP60D02L049J
4. **NGJIELA Xhoni** detto John/Johnny, nato il 06.07.1999 a Tirana (Albania) e residente a Policoro (MT), via Galileo 23, Codice Fiscale NGJXHN99L06Z100T
5. **PASSARELLI Giuseppe** detto "Pino", nato il 24.10.1973 a Policoro (MT) ed ivi residente in via [redacted] Codice Fiscale PSSGPP73R24G786M
6. **SCARCI Andrea** nato a Taranto il 17.1.1954 ivi residente in via [redacted] Pisticci, Codice Fiscale SCRNDR54A17L049C
7. **SCARCI Giuseppe**, nato a Taranto il 23.11.1955 ivi residente in Via [redacted] Baccinella 6, Codice Fiscale SCRGPP55S23L049S
8. **SCARCI Luciano** nato a Taranto il 13.6.1985 ivi residente in Via [redacted] S. Maria 10, Codice Fiscale SCRLCN85H13L049H
9. **SCARCI Pietro** nato a Taranto il 11.2.1978 ivi residente in Via [redacted] 10, Codice Fiscale SCRPTR78B11L049B
10. **SCARCIA Adriano**, nato il 04.09.1962 a Taranto (TA) e residente a Policoro (MT) via [redacted] 25, Codice Fiscale SCRDRN62P04L049I
11. **SCARCIA Daniele**, nato il 11.04.1973 a Policoro (MT) ed ivi residente in via Lido n.28, Codice Fiscale SCRDNL73D11G786A
12. **SCARCIA Emanuele**, nato il 21.04.1987 a Policoro (MT) e residente in Pisticci (MT), via [redacted] 10, Codice Fiscale SCRMLN87D21G786Q
13. **SCARCIA Gluseppina** detta Giusy, nata il 13.10.1989 a Policoro (MT) ed ivi residente in viale del Lido n.28, Codice Fiscale SCRGPP89R53G786K


[Handwritten signatures]

14. **SCARCIA Salvatore**, nato il 11.07.1967 a Taranto (TA) ed ivi residente in via [redacted] - frazione Paolo VI, di fatto detenuto presso la Casa Circondariale di Taranto, Codice Fiscale SCRSVT67L11L049D
15. **BOCCIA Egidio**, nato il 28.09.1981 a Policoro (MT) ed ivi residente in via [redacted] [redacted], Codice Fiscale BCCGDE81P28G786K
16. **GIORDANO Antonio**, nato il 25.10.1984 a Stigliano (MT) e residente a Craco (MT), viale Europa n. 12, Codice Fiscale GRDNTN84R25I954M
17. **COTUGNO Saverio**, nato in Canada il 10.09.1973, residente in Scanzano Jonico (MT) in [redacted] n. 2, Codice Fiscale CTGSVR73P10Z401N
18. **MULLAJ Alessio** detto Jessi, nato il 07.10.2000 a Policoro (MT) e residente a [redacted] di [redacted] (MT) [redacted] n. 66, Codice Fiscale MLLSS00R07G786Q
19. **ALBANO Pietro**, nato a Policoro (MT) il 03.12.1991 ed ivi residente in via [redacted] n. 26, Codice Fiscale LBNPTR91T03G786E
20. **LOFRANO Matteo** alias il Presidente, nato il 30.06.1986 a Policoro (MT) ed ivi residente in via [redacted] n. [redacted], Codice Fiscale LFRMTT86H30G786Y
21. **DINISI Pasquale**, nato il 20.08.1983 a Stigliano (MT) ed ivi residente in via [redacted] n. [redacted], Codice Fiscale DNSPQL83M20I954U

Persone sottoposte alle indagini in relazione ai seguenti ipotizzati reati previsti e puniti come segue:

SCARCI Andrea, SCARCI Giuseppe, SCARCI Luciano, SCARCI Lucky Luciano, MARTERA Giuseppe, SIBILLA Michele, TAURINO Francesco, VITALE Antonio, CURATOLO Gerardo, DINISI Pasquale, GAGLIANDRO Giuseppe, GAGLIANDRO Francesco, FLORIO Mario, SCARCI Pietro e SCARCI Luciana, SCARCIA Salvatore, SCARCIA Daniele, SCARCIA Giuseppina, SCARCIA Emanuele, SCARCIA Adriano, NGJIELA Xhoni, GIORDANO Antonio, STIGLIANO Alessio, MULLAJ Alessio, PASSARELLI Giuseppe, LOFRANO Matteo, BOCCIA Egidio, ALBANO Pietro, BENEDETTO Massimo, CALVELLO Angelo Rocco, CALVELLO Pasquale, CASTELLANA Maria Stefania, COTUGNO Saverio, GIALDINO Pierre, LAURIA Francesco, LOFRANO Matteo, LOVIGLIO Mario, MANOLIO Damiano, MANNA Simona, PALMIOTTO Antonello, PASCARELLI Donato, PELUSO Francesco, RAGO Angelo, SCAZZARIELLO Annamaria, STIGLIANO Alessio, TRALLI Vito

1) del delitto previsto e punito dall'art. 416-bis, co. 1, 2, 4 e 5, c.p. (associazione di tipo mafioso aggravata dalla disponibilità di armi e volta ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche finanziate, in tutto o in parte, con i proventi dell'attività delittuosa), per aver fatto parte di una confederazione mafiosa costituitasi sulla costa jonico-lucana (segnatamente nell'area territoriale antistante lo specchio di mare compreso tra i comuni di Metaponto di Bernalda e di Nova Siri) al fine di esercitare la propria egemonia criminale sull'appena descritta area territoriale. Tale sodalizio - che in tale territorio avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo imponeva assoggettamento ed omertà - risultava composto da due gruppi familiari (e relativi adepti) - tra loro legati anche da vincoli parentali - il primo con a capo SCARCI Andrea, già condannato con sentenza passata in giudicato per associazione mafiosa (Corte d'appello Taranto, irrevocabile il 06.11.2004), il secondo con a capo SCARCIA Salvatore (già condannato per associazione mafiosa: v. Corte d'appello Potenza, irrevocabile il 05.06.2001) e SCARCIA Daniele (dal Dicembre 2020) - che, anche per il tramite di una propria articolazione operante nel Comune di Stigliano e zone limitrofe, capeggiata da CALVELLO Angelo Rocco - operava in modo sinergico, unitario

 pag. 2 a 61

e teleologican
detto, si c
estorsio
sulle
st

22
23

e teleologicamente finalizzato a commettere – sul litorale ionico lucano (sul quale, come detto, si costituiva e sul quale esercitava la propria forza d'intimidazione) - più delitti di estorsione, illecita concorrenza, detenzione e porto di esplosivi e di armi, atti di violenza sulle cose e sulle persone e altri reati, tra cui la gestione ed il traffico di sostanze stupefacenti, e ciò al fine di acquisire, in modo diretto o indiretto, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, la gestione e il controllo delle attività balneari, di pesca professionale e di ristorazione del territorio.

Segnatamente:

SCARCI Andrea e SCARCIA Salvatore, in posizione paritaria e apicale delle rispettive famiglie, attraverso la costituzione della società cooperativa NEREIDE, sedente in Policoro, in ragione della fama criminale derivante dal loro *status* di mafiosi riconosciuto dalle sentenze di condanna sopra citate, sovrintendevano, in sinergia, a tutte le attività dell'associazione finalizzate a controllare – in condizioni di monopolio, garantite anche da azioni violente e minacciose – lo specchio acqueo compreso tra i comuni di Metaponto di Bernalda e di Nova Siri e, quindi, le relative attività economiche come sopra specificato.

In particolare:

- **la famiglia mafiosa di SCARCI Andrea è composta da:**


SCARCI Giuseppe, "braccio destro" di SCARCI Andrea, con funzioni organizzative e direttive poste in essere in modo continuativo e fiduciario;

SCARCI Luciano, gestore di fatto della società denominata "Lo squald", già titolare di autorizzazione sull'arenile revocata nell'ambito di una procedura di interdittiva antimafia (provvedimento nr. 0069487 del 22.12.2022 emesso dalla Prefettura di Matera), **SCARCI Lucky Luciano**, titolare della società denominata "Lucky SRLS", gestore dell'attività commerciale "Fronte mare" priva di autorizzazione, tutti in qualità di partecipi, con il compito di gestire le attività commerciali avviate in ragione del controllo monopolistico su tutta l'area territoriale di riferimento, i cui incassi erano stabilmente utilizzati per la sovvenzione delle attività lecite/illecite riconducibili all'associazione;

SCARCI Pietro, presidente nonché rappresentante legale della Cooperativa NEREIDE, in qualità di partecipe con il compito di gestire formalmente la predetta cooperativa su ordine di SCARCI Andrea, occupandosi dei rapporti con le istituzioni, della partecipazione a bandi di gara, del versamento/riscossione/gestione dei contributi previdenziali/assistenziali da devolvere ai sodali "tarantini" e "lucani" inseriti nella cooperativa;

MARTERA Giuseppe, SIBILLA Michele, TAURINO Francesco, in qualità di partecipi, con il compito di eseguire la guardiania mafiosa nei modi e termini indicati da SCARCI Andrea e di provvedere alla materiale riscossione della somma imposta ai titolari di pesca professionale e di altra attività balneare, ittica e di ristorazione (variabile da un minimo di euro 500 ad un massimo di circa 2.000 euro al mese, importo parametrato alla forza economica dell'attività ed alle dimensioni del peschereccio), nonché con il compito di gestire le operazioni di ricezione ed occultamento di armi e di esplosivi, in parte già sottoposti a sequestro in data 27.12.2023;

GAGLIANDRO Francesco, membro del C.D.A. della cooperativa NEREIDE, **VITALE Antonio, CURATOLO Gerardo, GAGLIANDRO Giuseppe**, soci della medesima cooperativa, tutti titolari di licenza di vendita di pescato, e **FLORIO Mario**, "responsabili di zona", rispettivamente dell'area di Marina di Pisticci, Castellaneta Marina, Marina di Ginosa, Marina di Pisticci e di Scanzano Jonico, in qualità di partecipi con il compito di controllare e sorvegliare gli specchi di mare antistante lo loro zona di vendita al fine di

 pag. 3 a 61

impedire, anche con modalità violente, azioni di pesca o di vendita di pescato ad opera di soggetti non autorizzati da SCARCI Andrea, nonché con il compito di provvedere al materiale riscossione della somma imposta.

• **la famiglia mafiosa di SCARCIA Salvatore è composta da:**

SCARCIA Daniele, da dicembre 2020 ad oggi, per aver, a seguito della sua scarcerazione (02.10.2020), organizzato, promosso e diretto il clan "SCARCIA" quale reggente, anche sulla base delle direttive del fratello Salvatore, con l'utilizzo, ove necessario, delle intimidazioni e della violenza per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, quali le attività estorsive, il controllo del mercato degli stupefacenti ed il controllo del mare;

PASSARELLI Giuseppe, in qualità di organizzatore dell'associazione mafiosa capeggiata da SCARCIA Salvatore, suo più stretto collaboratore nell'attuazione delle finalità dell'organizzazione;

MANOLIO Damiano, in qualità di organizzatore dell'associazione mafiosa capeggiata dal cognato SCARCIA Salvatore (fratello di SCARCIA Giuseppina, moglie del MANOLIO), con cui ha usufruito di un canale privilegiato, anche per i vincoli familiari in essere. Tra i suoi compiti principali, nell'esecuzione del disegno criminoso, rientra il controllo del territorio e in particolare del monopolio del settore della commercializzazione del pesce;

SCARCIA Stefania, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa capeggiata dal fratello SCARCIA Salvatore, con il compito di custodire il denaro provento e frutto dell'attività illecita (fino a luglio 2020, data dell'arresto di SCARCIA Salvatore);

SCARCIA Adriano, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa capeggiata dal fratello SCARCIA Salvatore, con il compito coadiuvare nel controllo del territorio e nell'esecuzione di attività tali da imporre il monopolio sul mercato ittico;


SCARCIA Giuseppina, detta Giusy, figlia di SCARCIA Salvatore quale diretta collaboratrice dello stesso, con il compito di raccogliere, custodire ed impiegare il denaro proveniente dalle attività illecite dell'associazione ed assumendo il ruolo di convergenza dei flussi di denaro anche con il fratello SCARCIA Emanuele, destinati alla cassa comune del clan, nonché, veicolando gli ordini/direttive impartite dal padre SCARCIA Salvatore, detenuto, agli altri sodali;

SCARCIA Emanuele, figlio di SCARCIA Salvatore quale diretto collaboratore dello stesso, con il compito di raccogliere, custodire ed impiegare il denaro proveniente dalle attività illecite dell'associazione, in particolare quelle derivante dalle attività estorsive compiute sullo specchio di mare nella fascia jonica-lucana, ed assumendo il ruolo di convergenza dei flussi di denaro anche con la sorella SCARCIA Giuseppina, destinati alla cassa comune del clan, nonché, veicolando gli ordini/direttive impartite dal padre SCARCIA Salvatore, detenuto, agli altri sodali;

LOFRANO Matteo, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa capeggiata da SCARCIA Salvatore, con ruolo di esecutore di ordini operativi tra cui quello, in un primissimo momento, di autista del capo clan per garantire gli spostamenti;

MULLAJ Alessio, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa capeggiata da SCARCIA Salvatore e successivamente da SCARCIA Daniele (a far data dal dicembre 2020), con ruolo di esecutore di ordini operativi, tra cui quello di autista per consentire gli spostamenti dei capi protempore (Salvatore e Daniele) nonché quello di trait d'union tra i vertici delle varie compagini, per evitare un contatto diretto, nonché partecipava materialmente ad incontri con altri soggetti coinvolti nelle pratiche delittuose del sodalizio;

COTUGNO SAVERIO, nel ruolo di partecipe all'associazione mafiosa, operava in stretta subordinazione di SCARCIA Salvatore e successivamente SCARCIA Daniele, fornendo sostegno logistico ed accompagnandoli in alcuni spostamenti. Inoltre, partecipava

 pag. 4 a 61

materialmente
veicolava
transazi
aggiu
a

di opera
alle

materialmente ad incontri con altri soggetti coinvolti nelle pratiche delittuose del sodalizio, veicolava messaggi tra i vari componenti per l'organizzazione ed esecuzione di illecite transazioni attinenti al programma criminale, ed infine partecipava alla pianificazione di una aggressione di antagonisti di Nova Siri (MT) non concretizzatasi per l'intervento della PG; altresì, con il compito di gestire, in modo continuativo e fiduciario, la materiale esecuzione degli ordini impartiti dal capo clan, compresa l'attività di depistaggio delle investigazioni, svolta unitamente a SCARCIA Daniele a seguito dell'audizione delle persone offese;

LOVIGLIO Mario, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa capeggiata da SCARCIA Salvatore, con il ruolo di esecutore di ordini operativi ed all'occorrenza prestandosi a fare l'autista, il tutto per consentire gli spostamenti del capo. Nell'esecuzione del disegno criminoso rientra certamente il suo ruolo di procacciare di soggetti per l'attuazione delle attività illecite;

BOCCIA Egidio, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa capeggiata da SCARCIA Salvatore, con ruolo di esecutore di ordini operativi, nonché il sistematico controllo del territorio e in particolare della piazza Polieion di Pollicoro, in cui è ubicata l'abitazione del capo, vera e propria base operativa dell'organizzazione ed inoltre quello di intermediario tra il capo e qualsiasi soggetto interessato ad incontrarlo, senza necessità di contatti telefonici diretti;

BENEDETTO Massimo, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa capeggiata da SCARCIA Salvatore e successivamente da SCARCIA Daniele, con ruolo di esecutore di ordini operativi nonché quello di trait d'union tra i vertici dell'organizzazione per evitare loro di contattarsi direttamente. Prestanome consapevole, al fine di consentire al capo l'utilizzo di schede telefoniche a lui intestate;

GIALDINO Pierre, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa capeggiata da SCARCIA Salvatore, con ruolo di esecutore di ordini operativi. Ha sostenuto, aiutato ed agevolato SCARCIA Salvatore nell'intento di indurre, con pressioni psicologiche e minacce, il collaboratore di giustizia COMISSO Fiore Francesco a ritrattare le dichiarazioni etero ed auto-accusatorie che lo stesso aveva rilasciato dinanzi al Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza.

GIORDANO Antonio, in qualità di partecipe, nonché di reggente *pro tempore* del clan per conto di SCARCIA Salvatore, da luglio 2020 (momento dell'arresto di quest'ultimo) e sino al novembre 2020 (momento in cui la gestione dell'organizzazione transita nelle mani di SCARCIA Daniele); in particolare dirigeva, pianificava, coordinava i diversi settori criminali nei quali opera il clan sul territorio d'influenza, le attività estorsive, gli assalti ai bancomat, nonché l'organizzazione e la partecipazione diretta all'esecuzione di atti intimidatori con aggressioni verso terzi, anche mediante l'utilizzo delle armi, sopperendo temporaneamente alla detenzione di SCARCIA Salvatore, ristretto in carcere dal 01.07.2020, fino all'insediamento di SCARCIA Daniele, avvenuta a dicembre 2020, garantendo la continuità dell'attività delittuosa del sodalizio

CALVELLO Angelo Rocco, in qualità di organizzatore dell'articolazione mafiosa di Stigliano (MT), sotto il diretto controllo di SCARCIA Salvatore. Pianificava, coordinava e dirigeva le attività estorsive, gli assalti ai bancomat, nonché l'organizzazione e la partecipazione diretta all'esecuzione di atti intimidatori con aggressioni verso terzi, anche mediante l'utilizzo delle armi. Pianificava il furto di automezzi ed attività di ricettazione.

PASCARELLI Donato, in qualità di partecipe del sottogruppo di Stigliano (MT), preposto al settore del *core business* dello spaccio del gruppo nonché a tutte le attività illecite, sotto la direzione dei promotori e vertici del gruppo malavitoso locale (CALVELLO Angelo Rocco, GIORDANO Antonio). Si è reso disponibile ad effettuare sopralluoghi sia

presso obiettivi di atti intimidatori e sia ai destinatari di richieste estorsive per indurli a piegarsi alle successive estorsioni;

PALMIOTTO Antonello in qualità di partecipe del sottogruppo di Stigliano (MT), ha svolto funzioni essenziali alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso, partecipando all'esecuzione di azioni intimidatorie e di danneggiamenti finalizzati alle successive estorsioni;

LAURIA Francesco in qualità di partecipe del sottogruppo di Stigliano (MT), ha svolto funzioni essenziali alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso, partecipando all'esecuzione di azioni intimidatorie e di danneggiamenti finalizzati alle successive estorsioni;

DINISI Pasquale in qualità di partecipe del sottogruppo di Stigliano (MT), ha svolto funzioni essenziali alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso, ha veicolato le comunicazioni inerenti le richieste estorsive tra i promotori e le vittime ed il successivo ritiro del denaro oggetto della tangente che ha provveduto a consegnare a CALVELLO Angelo Rocco, ponendo in essere attività idonee ad ostacolare le investigazioni della Polizia Giudiziaria;

CALVELLO Pasquale - fratello di CALVELLO Angelo Rocco, in qualità di partecipe del sottogruppo di Stigliano (MT), ha veicolato le comunicazioni inerenti le richieste estorsive tra il fratello Angelo e le vittime. Si è reso disponibile ad incassare le tangenti in assenza di CALVELLO Angelo Rocco - detenuto;


SCAZZARRIELLO Annamaria - compagna di CALVELLO Angelo Rocco - in qualità di partecipe del sottogruppo di Stigliano (MT), ha svolto le funzioni fondamentali alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso, veicolando le comunicazioni inerenti le richieste estorsive tra i promotori e le vittime ed il successivo ritiro del denaro oggetto del reato. Ha veicolato le disposizioni impartite da CALVELLO Angelo Rocco nei confronti di PALMIOTTO Antonello e LAURIA Francesco per l'esecuzione di attentati intimidatori, con esplosione di colpi di arma da fuoco. Ha veicolato le richieste estorsive tra i promotori e le vittime ed il successivo ritiro del denaro oggetto del reato, ponendo in essere attività idonee ad ostacolare le investigazioni della Polizia Giudiziaria;

MANNA Simona, nel ruolo di partecipe, ha coadiuvato attivamente il coniuge GIORDANO Antonio nelle attività criminali mantenendo la contabilità di cassa e ponendo in essere strategie criminali finalizzate a superare vincoli di controllo della P.G. utili al prosieguo del programma criminale dell'associazione;

CASTELLANA Maria Stefania in qualità di partecipe del sottogruppo di Stigliano (MT), ha svolto le funzioni essenziali alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso, presenziando agli incontri a Santeramo in Colle (BA) e Gioia del Colle (BA), dove GIORDANO Antonio si è accordato con i sodali pugliesi per le attività illecite. Ha effettuato sopralluoghi presso istituti di credito, prodromici ad attività illecite, nonché ha detenuto ed occulto una pistola completa di caricatore e 15 proiettili di proprietà di GIORDANO Antonio ed ha posto in essere condotte idonee ad ostacolare le investigazioni della Polizia Giudiziaria;

RAGO Angelo in qualità di partecipe del sottogruppo di Stigliano (MT), ha svolto funzioni essenziali alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso, reperendo per conto di CALVELLO Angelo Rocco, delle schede telefoniche di comodo intestate a soggetti inconsapevoli, con condotte idonee ad ostacolare le investigazioni da parte della Polizia Giudiziaria;

PELUSO Francesco in qualità di partecipe del sottogruppo di Stigliano (MT), ha svolto funzioni essenziali alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso, reperendo per conto di CALVELLO Angelo Rocco, delle schede telefoniche di comodo



Intestate a soggetti inconsapevoli, con condotte idonee ad ostacolare le investigazioni da parte della Polizia Giudiziaria;

ALBANO PIETRO, in qualità di organizzatore dell'associazione mafiosa retta da SCARCIA Daniele (a partire dal dicembre 2020). Ha fornito sostegno logistico accompagnando nei suoi spostamenti SCARCIA Daniele, partecipando materialmente ad incontri con altri soggetti coinvolti nelle pratiche delittuose del sodalizio, veicolando messaggi per l'organizzazione ed esecuzione di illecite transazioni attinenti al programma criminale. Ha stabilito accordi inerenti i termini della collaborazione tra gruppi criminali, al fine di estendere i confini geografici delle attività delittuose. Ha coadiuvato SCARCIA Daniele nell'attuazione di strategie criminali finalizzate a superare i controlli della Polizia Giudiziaria, utile al prosieguo del programma criminale dell'associazione. Infine ha partecipato alla pianificazione di un'aggressione verso soggetti appartenenti ad ambienti malavitosi di Nova Siri (MT), non concretizzatasi soltanto grazie all'intervento della Polizia Giudiziaria;

NJIELA XHONI detto JOHN, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa, con ruolo di esecutore di ordini operativi. In particolare, in qualità di ex pugile, accompagnava SCARCIA Daniele nei suoi spostamenti, e partecipava alla pianificazione e all'esecuzione materiale di aggressioni in danno di tutti coloro, anche appartenenti alla stessa associazione, che agivano o pensavano di agire in difformità a quanto voluto da SCARCIA Daniele.

TRALLI Vito, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa retta da SCARCIA Salvatore e SCARCIA Daniele, con ruolo di esecutore di ordini operativi. Ha veicolato messaggi tra gli appartenenti all'organizzazione, in particolare riferiti alle modalità di esecuzione dell'attentato da eseguirsi in danno di BASHIRU Abdul Mumin;

STIGLIANO Alessio, in qualità di partecipe dell'organizzazione mafiosa, con ruolo di esecutore materiale di tutti gli ordini operativi.


Condotta commessa a Policoro e comuni limitrofi, fino all'attualità.

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Adriano

2) del delitto previsto e punito dall'art.110, 416 bis.1, 81, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 e 513 bis c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano gli occupanti di quattro/sei pescherecci non identificati ad allontanarsi dalle acque prospicienti la costa di Policoro, in modo da poter esercitare in maniera totale ed esclusiva il controllo sulle attività ittiche presenti sullo specchio di mare antistante la costa della città di Policoro - dalla foce del fiume Sinni va a quella del fiume Agri e per circa 2 miglia/ 2 miglia e 1/2 dalla costa - eliminando i concorrenti nell'attività di pesca e di successiva commercializzazione del prodotto ittico con il conseguente profitto ingiusto derivante dalla condizione di monopolio. Segnatamente SCARCIA Salvatore, per il tramite del paranziero SOLFRIZZI Cosimo, intimava agli occupanti dei pescherecci di allontanarsi, affermando testualmente: "**CHE SALVATORE SI STA ARRABBIANDO**" nonché: "**DIGLI DI ALLARGARSI PERCHÉ POI SE ANDIAMO A BORDO COSA DOBBIAMO FARE? DOBBIAMO GUARDARE LORO CHE PRENDONO LE SEPPIE E NOI DOBBIAMO FARE LA FAME?**" e infine, per verificare che fossero state eseguite le sue disposizioni, contattava il fratello ADRIANO al quale diceva: "**SCENDI TU E VEDI UN POCO E DAGLI ADDOSSO A QUESTE BARCHE ...INC... VAI AD AVVICINARLE**".

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;



- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale, oltre che profitti derivanti dalla rivendita del prodotto ittico ottenuto.

In Policoro il 7.3.2018

(Vedasi da pag. 558 a pag. 565 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Aldo e COMISSO Fiore Francesco

3) del delitto previsto e punito dall'art.110, 416 bis.1 e 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3, 582, 585 c.p. per aver, in concorso tra loro, con la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA e mediante la violenza esercitata in danno di DEL BORRIELLO Antonio, che riportava conseguenti lesioni, costringevano il predetto alla restituzione dei pozzetti dei tombini ubicati sul lungomare di Policoro, presi in precedenza da DEL BORRIELLO Antonio, al fine di continuare ad occultare, all'interno di essi, armi e stupefacente nella disponibilità del sodalizio.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico in data 3.4.2018

(Vedasi da pag. 401 a pag. 411 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

LOFRANO Matteo

4) del delitto previsto e punito dall'art.416 bis.1 e 56, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 3 c.p. perché, con la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA e di future ripercussioni, compiva atti diretti in modo non equivoco a costringere DE VIRGILIO Ferdinanda a corrispondere la somma di 10.000 euro, come prezzo per acconsentirle di continuare la relazione sentimentale appena intrapresa con Mango Marcello, non riuscendo nel proprio intento a causa della denuncia presentata dalla parte offesa, poi ritirata.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in qualità di appartenente ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- voluto agevolare la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico in data 19.8.2017

(Vedasi da pag. 465 a pag. 471 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

pag. 8 a 61

PASSARELLI
5) del d.
co. 1

PASSARELLI Giuseppe

5) del delitto previsto e punito dall'art. 416 bis.1 e 629 co. I e II c.p. in relazione all'art. 628 co. III n. 3 c.p perché con la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringeva GENTILE Antonio e LAVIERI Antonio, rispettivamente organizzatore dell'evento denominato "MAK 100" e titolare del locale denominato "Policoro Village" nel quale l'evento si sarebbe svolto la sera del 10.03.2018 a rivolgersi al clan SCARCIA, per il suo tramite, per l'organizzazione del servizio di security, che veniva in concreto affidato a persone gradite al clan,

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in qualità di appartenente ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro tra il 7.3.2018 e il 9.3.2018

(Vedasi da pag. 472 a pag. 529 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

SCARCIA Salvatore e MANOLIO Damiano,

6) del delitto previsto e punito dall'artt. 110, 416 bis.1, 81, 629 co. I e II c.p. in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra loro, con la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, esplicitata con la frase <<io sono SCARCIA ...e mi dovete rispettare>>, costringevano i commercianti di attività ludica itinerante (luna park – giostre) ESPOSITO Salvatore e ESPOSITO Moreno ad effettuare gratuitamente la loro prestazione, nella specie a far salire e sedere ai primi posti sulle giostre del luna park le figlie minori di MANOLIO Damiano, senza pagare il relativo biglietto di ingresso, nonché costringevano i predetti a versare la somma di 100 euro per giostra, alla settimana.

Con l'aggravante di aver


- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e vantaggio economico.

In Policoro tra il 28.7.2018 e il 29.7.2018

(Vedasi da pag. 530 a pag. 542 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

SCARCIA Salvatore, MANOLIO Damiano e SOFFIATTI Enrico

7) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra loro, con la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, esplicitata anche con la seguente frase <<non è che siamo fessi qua, dove andate andate pagate e qua volete fare i furbi?>>, , costringevano i commercianti di attività ludica itinerante (luna park – giostre) MONTENERO Bruno e Dario, non meglio identificati, a pagare una somma imprecisata per essere autorizzati all'esercizio dell'arte giostraia in occasione delle festività patronali di Policoro.



Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e vantaggio economico.

In Policoro nel mese di maggio del 2019

(Vedasi da pag. 542 a pag. 547 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

SCARCIA Salvatore

8) del delitto previsto e punito dall'art.416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 3 c.p. perché, con minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringeva il pescatore professionale GUTTERI Andrea (detto Pepè) di Trebisacce ad allontanarsi dal tratto di mare sotto il suo controllo, procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'eliminazione di concorrenti nell'attività marinara e dai maggiori guadagni derivanti dalla posizione di monopolio nelle attività di pesca professionale.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in qualità di appartenente ad associazioni mafiose;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e vantaggio economico.

In Policoro in data 4.5.2018

(Vedasi da pag. 566 a pag. 567 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)


SCARCIA Salvatore e SCARCIA Adriano

9) del delitto previsto e punito dall'art.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano due pescatori subacquei non meglio identificati, intenti a pescare ricci, a non esercitare l'attività di pesca nelle acque prospicienti la zona da loro controllata, o in caso contrario a consegnare quanto da loro pescato, in modo da poter esercitare in maniera totale ed esclusiva il controllo sulle attività ittiche presenti sullo specchio di mare interessato, ottenendo l'ingiusto profitto derivante dall'eliminazione dei concorrenti e dai maggiori guadagni ottenuti esercitando una posizione di monopolio nelle attività di pesca.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e vantaggio economico.

In Policoro in data 4.7.2018

 pag. 10 a 61

(Vedasi da pag. 567 a
della PG – ROS
SCARCI/SCARCIA)

(Vedasi da pag. 567 a pag. 569 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

SCARCIA Salvatore e MANOLIO Damiano

10) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano i venditori ambulanti NUPIERI Felice e la madre BELLINO Giuseppina, intenti a vendere il pesce in Policoro, a cessare la vendita al dettaglio di prodotti ittici e ad allontanarsi dalla città di Policoro, in modo da poter esercitare in maniera totale ed esclusiva il controllo sulle attività di commercializzazione del prodotto ittico, ottenendo l'ingiusto profitto derivante dall'eliminazione dei concorrenti e dai maggiori guadagni ottenuti esercitando una posizione di monopolio nelle attività.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e vantaggio economico.

In Policoro tra il 3.12.2017 e 7.6.2019

(Vedasi da pag. 577 a pag. 597 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 e informativa n.127/1-3-66 di prot.2017 del 16.05.2022 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro e informativa)

MANOLIO Damiano

11) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1 e 513 bis c.p. per aver, in qualità di titolare dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi (PI 01301660773), compiuto atti di violenza e/o minaccia consistiti nelle azioni in danno dei venditori ambulanti NUPIERI Felice BELLINO Giuseppina (indicate nel capo precedente) quali rivenditori di prodotti ittici concorrenti, al fine di scoraggiare l'altrui libertà di concorrenza ed acquisire una posizione dominante nelle attività di pesca professionale e nella successiva rivendita del prodotto ittico.

Con l'aggravante di aver:

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro tra il 3.12.2017 e 7.6.2019

(Vedasi da pag. 577 a pag. 597 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 e informativa n.127/1-3-66 di prot.2017 del 16.05.2022 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro e informativa)

SCARCIA Salvatore e MANOLIO Damiano

12) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1 e 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra di loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano LEVEN Andreas Karl,

 pag. 11 a 61

gestore pro-tempore di un chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti, acquistare da loro i prodotti ittici da rivendere.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e vantaggio economico.

In Policoro tra i mesi di maggio e agosto 2019

(Vedasi da pag. 597 a pag. 605 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

SCARCIA Salvatore e MANOLIO Damiano

13) del delitto previsto e punito dall'art.110, 416 bis.1, 81, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra di loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano il venditore VINTU Vlad Ionet a non consegnare il pescato negli esercizi di ristorazione della zona, nonché costringevano VICECONTE Antonio, proprietario de "Hostaria Due Emme" con sede a Policoro, a non somministrare la merce consegnatagli dal VINTU, in modo da poter esercitare in maniera totale ed esclusiva il controllo sulle attività di commercializzazione del prodotto ittico, ottenendo l'ingiusto profitto derivante dall'eliminazione dei concorrenti e dai maggiori guadagni ottenuti esercitando una posizione di monopolio nelle attività.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e vantaggio economico.

In Policoro il 25.6.2019

(Vedasi da pag. 606 a pag. 616 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

SCARCIA Salvatore e LOFRANO Antonio

14) del delitto previsto e punito artt. 110, 416 bis.1, 629 c.p., in relazione all'art. 628 comma III n. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia di conseguenze negative e violente per la società avente in esercizio il punto vendita appena aperto in Policoro sotto l'insegna della catena commerciale BRICOFER (al punto da minacciare di "farla chiudere"), avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza al gruppo mafioso denominato SCARCIA, imponevano alcune assunzioni di personale loro gradito presso la sede di Policoro, ponendo, quale alternativa all'assunzione, il versamento mensile a favore dello SCARCIA del controvalore degli stipendi dei dipendenti eventualmente non assunti. In particolare lo SCARCIA, con l'ausilio del LOFRANO Antonio, otteneva, tra le altre cose, la profittevole assunzione di numerose persone a lui vicine, tra le quali: DENTE Paride e LOFRANO Mariangela, con danno alla società datrice di lavoro, coartata nella possibilità,

economicamente rile
proprie esigenze
con l'agg

economicamente rilevante, di poter selezionare il personale maggiormente rispondente alle proprie esigenze lavorative.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato l'attività della famiglia mafiosa SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale sul territorio.

In Policoro dal gennaio 2018 a giugno 2019 (Vedasi da pag.431 a pag.464 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

SCARCIA Salvatore, PASSARELLI Giuseppe, STIGLIANO Nicola e FERRARA Grazia

15) del delitto previsto e punito dall'artt. artt. 110, 416 bis.1, 353 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante violenza o minaccia, o comunque con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbavano il regolare svolgimento del pubblico incanto inerente l'aggiudicazione di due lotti immobiliari relativi alla procedura esecutiva n.45/2008 del Tribunale di Matera, consentendone l'aggiudicazione al rilancio a favore di FERRARA Grazia, moglie di STIGLIANO Nicola, figlio della debitrice esecutata sulla proprietà immobiliare.

In particolare, STIGLIANO Nicola, interessato a mantenere la disponibilità dell'abitazione e dei locali da lui abitati ed oggetto dell'asta esecutiva a danno della madre, rivolgendosi a SCARCIA Salvatore quale soggetto dominante sul territorio e capace di influenzare le decisioni di soggetti interessati a partecipare al pubblico incanto, gli richiedeva di far desistere dalla partecipazione alla gara il GENTILE Nicola Cosimo Damiano (già aggiudicatario dei precedenti ed adiacenti lotti immobiliari messi all'incanto nella medesima procedura a danno della madre), in cambio di un compenso a suo favore. SCARCIA Salvatore, con l'aiuto di PASSARELLI Giuseppe, accogliendo la richiesta, avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dalla sua appartenenza al sodalizio, con una delle modalità sopra indicate ed in corso di accertamento, interveniva sul GENTILE riuscendo a turbare il regolare iter procedurale, e consentendo così che la vendita all'asta del bene fosse aggiudicata a FERRARA Grazia (moglie di STIGLIANO Nicola).



Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato l'attività della famiglia mafiosa SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale, oltre che profitti derivanti dalla ricompensa per aver turbato il pubblico incanto a favore del richiedente.

In Policoro dal 23.03.2018 al 05.04.2018 (Vedasi da pag.412 a pag.430 informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

GIORDANO Antonio

16) del delitto previsto e punito dall'artt. 81, 416 bis.1 c.p., 2, 4 e 7 l. 895/1967, così come sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 della L. 497/1974, e dall'art.648 c.p. per aver detenuto e



pag. 13 a 61

portato illegalmente in luogo pubblico una pistola di calibro non identificato, in difetto qualsiasi licenza di detenzione e porto d'arma, di provenienza illecita.

Con l'aggravante di aver:

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro, fatto accertato in data 8.8.2024

(Vedasi da pag.210 a pag.214, informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore, GIORDANO Antonio, DINISI Pasquale

17) del delitto previsto e punito dall'art.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, e nello specifico SCARCIA Salvatore in qualità di mandante, GIORDANO Antonio quale richiedente e DINISI Pasquale in qualità di riscossore, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore LAPENTA Vito a pagare la somma di euro 5.000 quale anticipo della somma di 15.000 euro richiesta per permettergli la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della Chiesa Madre di Policoro.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e vantaggio economico.

In Stigliano e Policoro dal 11.8.2019 al 8.11.2019


(Vedasi da pag.135 a pag. 168 informativa n.0073698/2022 datata 18 ottobre 2022 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore e COMISSO Fiore Francesco

18) del delitto previsto e punito dall'art.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia alla incolumità personale, perpetrata con una pistola calibro 9x21 in uso a COMISSO Fiore Francesco, costringevano le imbarcazioni di pescatori professionali di origine calabresi, non identificati ed impegnati nella pesca del c.d. "bianchetto", a corrispondere loro, per conto dell'associazione mafiosa, la c.d. "parte", ossia una quota del prodotto ittico pescato, procurandosi così l'ingiusto profitto derivante dalla rivendita dei prodotti ittici ottenuti, con pari danno per le persone offese, acquisendo, al contempo, una posizione di monopolio nelle attività di pesca professionale e nella successiva commercializzazione del prodotto ittico.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto con armi e in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;



pag. 14 a 61

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato l'attività della confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale, oltre che profitti derivanti dalla rivendita del prodotto ittico ottenuto.

In Policoro in epoca antecedente al 19.11.2019

(Vedasi informativa n. 1883/22 di prot. datata 22.04.2022, n.1895/22 datata 18.05.2022, n.2803/2022 del 07.07.2022 e n.2803/22 datata 7.7.2022 della PG - Squadra Mobile - Sezione Criminalità Organizzata della Questura di Potenza)

COMISSO Fiore Francesco

19) del delitto previsto e punito dall'artt. 81, 61 n.2, 416 bis.1 c.p., 2, 4 e 7 l. 895/1967, così come sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 della L. 497/1974, e dall'art.648 c.p. per aver detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico una pistola calibro 9x21, in difetto di qualsiasi licenza di detenzione e porto d'arma, utilizzata per perpetrare la condotta di cui al capo che precede.

Con l'aggravante di aver:

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro in epoca antecedente al 19.11.2019

(Vedasi informativa n. 1883/22 di prot. datata 22.04.2022, n.1895/22 datata 18.05.2022, n.2803/2022 del 07.07.2022 e n.2803/22 datata 7.7.2022 della PG - Squadra Mobile - Sezione Criminalità Organizzata della Questura di Potenza)

SCARCIA Salvatore e TRANI Rosaria

20) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1, 81, 110, 377 bis c.p., per avere in concorso tra loro, con ruoli diversi ma convergenti per il medesimo scopo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella consapevolezza del ruolo di SCARCIA Salvatore quale esponente di vertice del clan mafioso denominato "Scarcia" di Policoro, con la collaborazione dell'avv.to TRANI Rosaria del foro di Taranto, indotto con pressioni psicologiche e minacce, anche implicite, COMISSO Fiore Francesco a ritrattare le dichiarazioni etero ed auto-accusatorie che lo stesso aveva rilasciato dinanzi al Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza a seguito della manifestazione della volontà di collaborare con la Giustizia. Inoltre, SCARCIA Salvatore provvedeva a farlo alloggiare in un'abitazione di Policoro, ad individuargli un nuovo avvocato di fiducia, nonché ad "accompagnarlo" per la ritrattazione presso gli Uffici di Procura del Palazzo di Giustizia di Potenza, ed ancora ad assisterlo presso il SerD di Policoro, dove presenziava alle sedute terapeutiche divenendone anche referente.

Con l'aggravante di:

- essersi avvalsi della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di Policoro e zone limitrofe, dall'appartenenza alla famiglia SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata clan Scarcia che attraverso la consumazione dell'illecito in esame confermava la propria

pag. 15 a 61

posizione di supremazia e prestigio criminale - e dunque il proprio potere - sul territorio di Policoro e zone limitrofe.

In Policoro e Potenza a partire da epoca precedente, presente e successiva al 12.02.2020.
(Vedasi informativa n. 1883/22 di prot. datata 22.04.2022, n.1895/22 datata 18.05.2022, n.2803/2022 del 07.07.2022 e n.2803/22 datata 7.7.2022 della PG - Squadra Mobile - Sezione Criminalità Organizzata della Questura di Potenza)

SCARCIA Salvatore e GIALDINO Pierre

21) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, 110, 416 bis.1, 610 c.p., 61 n. 2 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consumare il delitto di cui al capo che precede, costringevano con minacce, anche implicite, il collaboratore di Giustizia COMISSO Fiore Francesco ad alloggiare e permanere per diversi giorni presso un'abitazione consapevolmente messa a disposizione per lo scopo da GIALDINO Pierre, che ne curava l'assistenza e controllava che non uscisse.

Con l'aggravante di:

- essersi avvalsi della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di Policoro e zone limitrofe, dall'appartenenza alla famiglia SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata clan Scarcia che attraverso la consumazione dell'illecito in esame confermava la propria posizione di supremazia e prestigio criminale, e dunque, il proprio potere sul territorio di Policoro e zone limitrofe.

In Policoro (Mt) a partire da epoca precedente, presente e successiva al 12.02.2020.

(Vedasi informativa n. 1883/22 di prot. datata 22.04.2022, n.1895/22 datata 18.05.2022, n.2803/2022 del 07.07.2022 e n.2803/22 datata 7.7.2022 della PG - Squadra Mobile - Sezione Criminalità Organizzata della Questura di Potenza)

SCARCIA Daniele, SCARCI Luciano, FORTUNA Francesco e ALBANO Pietro

22) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 582 co.2 e 583 c.p. per aver, in concorso tra loro, cagionato lesioni gravi a LARAGIONE Maurizio, giudicate guaribili con la prognosi iniziale di 100 giorni, venendo il predetto ricoverato in rianimazione dapprima presso l'ospedale di Policoro fino al 30.08.2021, quindi presso la terapia intensiva dell'ospedale di Matera dal 30.08.2021 fino all'8.09.2021 e infine presso il Polo Specialistico Riabilitativo di Tricarico dall'8.9.2021 fino al 6.11.2021.

Con l'aggravante di aver:


- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro in data 29.8.2021

(Vedasi da pag.1515 a pag. 1520 informativa n.0073698/2022 datata 18 ottobre 2022 della PG - G.D.F. di Policoro)

CARIELLO Pasquale

23) del delitto previsto e punito dagli artt.5 405, 416 bis.1 c.p. per aver turbato l'esercizio della funzione religiosa denominata "Processione della Madonna del Mare con le barche", compiuta con l'assistenza del ministro di culto don Francesco Saverio LAUCIELLO, (amministratore parrocchiale della chiesa "Gesù Misericordioso" di Scanzano Jonico e



pag. 16 a 61

parroco della chiesa "Maria SS. Annunziata" in Scanzano Jonico), e ciò faceva assumendo personalmente la conduzione della barca di proprietà di CORVAGLIA Mattia (cognato di SCARCI Luciano), trasportante la statua della Venerata ed effettuando una sosta del corteo non programmata, alla presenza di numerosi bagnanti lì presenti, facendosi -intenzionalmente fotografare in quel frangente, proprio in corrispondenza del tratto di spiaggia ubicato sul litorale di Scanzano, ove, fino al mese di dicembre del 2022, sorgeva lo stabilimento balneare denominato "il Pescatore" di proprietà e gestito da appartenenti alla famiglia SCARCI (poi interdetti con provvedimento prefettizio antimafia nr. 0069487 emesso il 22.12.2022 dalla Prefettura di Matera), così strumentalizzando la processione religiosa a fini contrari al sentimento religioso e in un atteggiamento di chiara deferenza nei confronti del clan mafioso.

Con l'aggravante di aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico in data 15.8.2024

(Vedasi da pag.71 a pag. 95 informativa n.125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG - DIA - Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Lucky Luciano, FRANCHINI Maria Italia, SCARCI Salvatore e NARDIELLO Sandro

24) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 81, 481, 633 e 639 bis c.p. e art. 44 c.1 lett. b) dpr 380/2001, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, SCARCI Lucky Luciano e FRANCHINI Maria Italia In qualità di proprietari della società denominata "LUCKY SRLS" (FRANCHINI Maria Italia al 10% e SCARCI Lucky Luciano al 90%, oltre ad esserne Amministratore Unico e Rappresentante Legale), SCARCI Salvatore in qualità di esercente di fatto l'attività commerciale di "friggitoria" ad insegna "FRONTEMARE", gestita formalmente dalla predetta società "LUCKY", NARDIELLO Sandro in qualità di geometra e tecnico, invadevano arbitrariamente, senza concessione demaniale, né autorizzazione comunale, il lotto A7 di Via Lido Torre, ad uso pubblico e/o destinato al pubblico, edificando una struttura estesa circa 113 mq, in totale assenza di titolo abilitativo, in area sottoposta a vincoli paesaggistici, al fine di utilizzarla per la preparazione, la somministrazione e la vendita di bevande e alimenti, e ciò facevano mediante attestazioni false prodotte dal consulente di fiducia NARDIELLO Sandro, incaricato da SCARCI Lucky Luciano.


Con l'aggravante di aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

Scanzano dal 20.7.2022 a tutt'oggi

(Vedasi da pag.118 a pag.127 informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG - DIA - Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, GAGLIANDRO Giuseppe, GAGLIANDRO Francesco, TAURINO Francesco, SIBILLA Nicola, MARTERA Antonio, FLORIO Mario, PIGNATELLI Giovanni, MARTERA Pietro, SIBILLA Michele

25) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 81, 416 bis.1 c.p. e artt. 2 e 4 l. 895/1967, così come sostituiti dagli artt. 10 e 12 della L. 497/1974, e dall'art art.648 c.p. per aver, in concorso tra loro, detenuto e portato in luogo pubblico, e segnatamente sulla spiaggia di Scanzano Jonico, esplosivo ad elevata potenzialità, del tipo ANFO (6,9 Kg.) e del tipo TRITOLO (5,7 Kg.), di provenienza illecita, che, per sua micidialità, e idoneo a provocare

 pag. 17 a 61

SCARCI Andrea, MARTERA Giuseppe

34) del delitto previsto e punito dall'art.416 bis.1, 61 n.2, 110 c.p., 2, 4 e 7 l. 895/1967, così come sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 della L. 497/1974, e dall' art.648 c.p. per aver detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico una pistola di calibro non identificato, in difetto di qualsiasi licenza di detenzione e porto d'arma, di provenienza illecita, utilizzata per perpetrare la condotta di cui al capo che precede.

Con l'aggravante di avere:

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto tra il 10.11.2023 e il 11.11.2023

(Vedasi da pag.172 a pag.174, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG - DIA - Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto e da pag.104 a pag.107 informativa n. 1/7-1-83/2023 di prot. N.O.R. datata 21 settembre 2024 della PG - Compagnia CC di Policoro)

SCARCI Andrea e MARTERA Giuseppe

35) del delitto previsto e punito dall'art.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCI costringevano tale Emanuele, non identificato, di professione meccanico, a ridurre il corrispettivo a lui dovuto per aver effettuato delle riparazioni al motore di una loro imbarcazione, dalla somma iniziale di 1.400 euro alla finale di 900 euro, riferendo SCARCI Andrea a MARTERA Giuseppe << *ma quello non deve avere proprio niente, quando verrà...deve avere anche mazzate da sopra*>>.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.


In località imprecisata in data 8.11.2023

(Vedasi pag.174, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG - DIA - Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea

36) del delitto previsto e punito dall'art.416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 3 c.p., perché, con minaccia esplicitata facendo valere la fama criminale derivante dal suo *status* di mafioso riconosciuto con sentenza di condanna, costringeva pescatori professionali non identificati ed individuati nel tratto di mare interessato, ad allontanarsi, procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'eliminazione di concorrenti nell'attività marinara e dai maggiori guadagni derivanti dalla posizione di monopolio nelle attività di pesca professionale.

Con l'aggravante di aver



pag. 22 a 61

un'esplosione con rilevante effetto distruttivo, oggetto di sequestro da parte della polizia giudiziaria il 27.12.2023.

In particolare, SCARCI Andrea organizzava e pianificava l'approvvigionamento dell'esplosivo, inizialmente detenuto da GAGLIANDRO Giuseppe, che ne affidava il trasporto in mare al figlio GAGLIANDRO Francesco a bordo del natante poi controllato da un equipaggio della Sezione Navale della G. di F. di Taranto.; successivamente l'esplosivo veniva ceduto in mare aperto a TAURINO Francesco e SIBILLA Nicola, che ne curavano il successivo trasporto fino alla spiaggia di Scanzano Jonico, ove vi erano SCARCI Andrea, MARTERA Pietro, MARTERA Antonio, PIGNATELLI Giovanni, SIBILLA Michele e, in seguito FLORIO Mario, tutti poi impegnati nelle successive operazioni di ricezione e occultamento, secondo gli ordini impartiti da SCARCI Andrea a SIBILLA Nicola e TAURINO Francesco.

Con l'aggravante di aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico fino al 27.12.2023

(Vedasi da pag.265 a pag.305 informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, GAGLIANDRO Giuseppe

26) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1, 110 c.p., 2 e 4 l. 895/1967, così come sostituiti dagli artt. 10 e 12 della L. 497/1974, e dall' art.648 c.p., per aver, in concorso tra loro, detenuto e portato in un luogo pubblico, e segnatamente sulla spiaggia di Scanzano Jonico, un numero imprecisato ma non inferiore a quattro, di detonatori contenenti cariche esplosive ad alta potenzialità, di provenienza illecita.

Con l'aggravante di aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto tra il 10.11.2023 e il 11.11.2023


(Vedasi da pag.265 a pag.305 informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, SCARCIA Daniele, VITALE Antonio, GAGLIANDRO Giuseppe, GAGLIANDRO Francesco, CURATOLO Gerardo, SCARCI Pietro

27) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia alla incolumità personale, perpetrata palesando di appartenere alle consorterie denominate SCARCI/SCARCIA, dopo aver convocato, sulla banchina del molo di Taranto la mattina del 2.9.2023 diversi pescatori professionali, c.d. paranzieri, operanti lungo la costa jonica, tra cui SOLFRIZZI Cosimo (inteso Mimmo "Uaddone"), tale GALIZIA Agostino (inteso Dino), tale "settecapelli" non meglio identificato ed altri allo stato ignoti, costringevano gli istessi a corrispondere loro, per conto dell'associazione mafiosa, la c.d. "parte", ossia una quota del prodotto ittico pescato o una somma di denaro, o, in alternativa, ad allontanarsi dalle aree marine dove loro esercitavano le attività, eliminando così ogni concorrente nell'attività marinara, procurandosi così l'ingiusto profitto derivante dalla rivendita dei prodotti ittici ottenuti, con pari danno per le persone offese, o il profitto comunque derivante dall'assunzione di una posizione di monopolio nelle attività di pesca professionale e nella successiva commercializzazione del prodotto ittico.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;



pag. 18 a 61

- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale, oltre che profitti derivanti dalla rivendita del prodotto ittico ottenuto.

In Policoro, Scanzano Jonico, Marina di Pisticci, Marina di Ginosa, Castellaneta Marina e Taranto a far data dal 2.9.2023, con condotta perdurante

(Vedasi da pag.138 a pag.163 informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, SCARCI Giuseppe

28) del delitto previsto e punito dall'art.416 bis.1, 629 co.I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCI, con la cooperazione artificiosa della vittima identificata in DE GIORGIO Cosimo che, nell'ambito dell'inaugurazione del locale denominato RODE, era costretto a chieder la loro "protezione", ottenevano l'ingiusto profitto consistente in un vantaggio, non immediatamente monetizzabile, ma quantificabile in termini di consenso criminale e quindi successivo profitto.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso in qualità di appartenente ad associazioni mafiose;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto dal 10.6.2023 al 24.4.2024


(Vedasi da pag.27 a pag.29, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, SCARCIA Daniele, SCARCI Pietro

29) del delitto previsto e punito dall'art.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia alla incolumità personale, perpetrata palesando di appartenere alle consorterie denominate SCARCI/SCARCIA, costringevano i pescatori non identificati ed operanti sull'imbarcazione denominata ELENA a corrispondere loro, per conto dell'associazione mafiosa, la c.d. "parte", ossia una quota del prodotto ittico pescato, concedendo loro, dietro il versamento di quanto sopra indicato, l'autorizzazione a praticare le attività marinare nello specchio di mare ubicato dinanzi alla costa di Policoro/Scanzano, grazie all'intermediazione di tale SCARCIA Francesco, procurandosi così l'ingiusto profitto derivante dalla rivendita dei prodotti ittici ottenuti, con pari danno per le persone offese.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;

 pag. 19 a 61

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale, oltre che profitti derivanti dalla rivendita del prodotto ittico ottenuto.

In Policoro e Scanzano Jonico tra il 22.10.2023 e il 27.10.2023.

(Vedasi da pag.160 a pag.161, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, MARTERA Giuseppe e SIBILLA Michele

30) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 56, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., per aver, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCI, compiuto atti idonei e diretti in modo equivoco atti a costringere SOLFRIZZI Cosimo a corrispondere una parte del pescato a MARTERA Giuseppe e SIBILLA Michele, la cui salita a bordo veniva imposta da SCARCI Andrea, evento non verificatosi per il controllo effettuato da un'unità navale della Guardia di Finanza di Taranto.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Marina di Pisticci, Scanzano Jonico e Policoro tra il 30.7.2023 e il 31.7.2023


(Vedasi da pag.163 a pag.166, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, SCARCI Giuseppe

31) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCI e la violenza sulle cose consistita nel danneggiamento della barca utilizzata per la pesca professionale da SOLFRIZZI Cosimo, costringevano quest'ultimo ad effettuare riparazioni su imbarcazioni nella loro disponibilità, senza corrispettivo, e a pagare di un dazio mensile pari a 2.000 euro per la concessione dell'autorizzazione a compiere l'attività marinara nelle acque antistati Scanzano Jonico.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale, oltre che profitti derivanti dalla rivendita del prodotto ittico ottenuto.

 pag. 20 a 61

In Taranto e Scanzano Jonico a far data dal 1.12.2023 a tutt'oggi

(Vedasi da pag.185 a pag.187, Informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, GAGLIANDRO Giuseppe e GAGLIANDRO Francesco

32) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCI, costringevano le imbarcazioni di pescatori professionali di origine calabresi, non identificati, a corrispondere loro, per conto dell'associazione mafiosa, la somma di 100 euro, quale corrispettivo per l'autorizzazione ad esercitare l'attività marinara nel tratto di mare da loro controllato, procurandosi così l'ingiusto profitto sopra indicato, con pari danno alle persone offese.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale, oltre che profitti derivanti dalla rivendita del prodotto ittico ottenuto.

In Marina di Pisticci e Scanzano tra il 26.10.2023 e il 6.11.2023

(Vedasi da pag.197 a pag.198, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, GAGLIANDRO Giuseppe, MARTERA Giuseppe e FLORIO Mario

33) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCI nonché la minaccia alla incolumità personale, perpetrata l'utilizzo di una pistola di calibro non individuato, costringevano soggetti non identificati a non esercitare l'attività di pesca nelle acque prospicienti la zona da loro controllata, in modo da poter esercitare in maniera totale ed esclusiva il controllo sulle attività ittiche presenti sullo specchio di mare interessato.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto con armi e in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale, oltre che profitti derivanti dalla rivendita del prodotto ittico ottenuto.

In Taranto, Marina di Pisticci e Scanzano tra il 10.11.2023 e il 11.11.2023

(Vedasi da pag.172 a pag.174, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)


pag. 21 a 61

- commesso il fatto in qualità di appartenente ad associazioni mafiose;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico in data 7.12.2023

(Vedasi da pag.181 a pag.182, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea

37) del delitto previsto e punito dall'art.416 bis.1, 629 co. I e II , in relazione all'art. 628 co. III n. 3 c.p., perché, con minaccia esplicitata facendo valere la fama criminale derivante dal suo *status* di mafioso riconosciuto con sentenza di condanna, con frasi quali: < <nessuno deve venire qua!...ti sto avvisando...come vedo che hanno il ferro a mare lo taglio, hai voglia che piangono, a me non me ne fotte più niente! Vado a passare i guai...20 anni di carcere mi sono fatto...me ne devo fare altri 20?>>, costringeva pescatori professionali non identificati ed individuati nel tratto di mare interessato, ad allontanarsi, procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'eliminazione di concorrenti nell'attività marinara e dai maggiori guadagni derivanti dalla posizione di monopolio nelle attività di pesca professionale.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in qualità di appartenente ad associazioni mafiose;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico in data 9.12.2023

(Vedasi da pag.174 a pag.179, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea

38) del delitto previsto e punito dall'art.416 bis.1, 629 co. I e II , in relazione all'art. 628 co. III n. 3 c.p., perché, con minaccia esplicitata facendo valere la fama criminale derivante dal suo *status* di mafioso riconosciuto con sentenza di condanna, costringeva il pescatore di origine calabrese soprannominato "Giappone", non identificato, a pagare la somma di 300 euro per essere autorizzato all'esercizio dell'attività marinara di pesca del "bianchetto" nel tratto di mare sotto il suo controllo.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in qualità di appartenente ad associazioni mafiose;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico in data 21.11.2023

detenuto e port
difetto di r
perpet
C

(Vedasi da pag.179 a pag.181, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCIA Daniele

39) del delitto previsto e punito dall'art.416 bis.1, 337 c.p. perché, per opporsi all'attività di servizio del Mar. Ord. del Carabinieri Forestali di Scanzano, COLACICCO Angelo, intento a compiere le operazioni di accertamento e controllo della struttura in legno, poi sequestrata, e di cui al capo 49, rivolgeva al predetto la seguente frase *"visto che dicono che sono mafioso allora lo faccio veramente, ti faccio trasferire, ti vengo a prendere ovunque stai, ti metto le mani addosso così vediamo se mi arresti, mi hai cagato il cazzo, ti denuncio ai carabinieri di Policoro"*.

Con l'aggravante di aver:

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro in data 22.8.2024

(Vedasi da pag.365 a pag.369, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea

40) del delitto previsto e punito dall'art.416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 3 c.p., perché, con minaccia esplicitata facendo valere la fama criminale derivante dal suo *status* di mafioso riconosciuto con sentenza di condanna, nonché minacce, mediante armi, di procurare mutilazioni corporali, costringeva il pescatore professionale MADEO Luigi Damiano, ad allontanarsi dal tratto di mare sotto il suo controllo, se non avesse pagato un dazio mensile per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività marinara, procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'eliminazione di concorrenti nell'attività marinara e dai maggiori guadagni derivanti dalla posizione di monopolio nelle attività di pesca professionale.

Con l'aggravante di aver


- commesso il fatto in qualità di appartenente ad associazioni mafiose;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico tra il 14.2.2024 e il 8.3.2024

(Vedasi da pag.182 a pag.185, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea

41) del delitto previsto e punito dall'art.416 bis.1, 61 n.2, 110 c.p., 2, 4 e 7 l. 895/1967, così come sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 della L. 497/1974, e dall'art. art.648 c.p. per aver

 pag. 24 a 61

detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico una pistola di calibro non identificato, in difetto di qualsiasi licenza di detenzione e porto d'arma, di provenienza illecita, utilizzata per perpetrare la condotta di cui al capo che precede.

Con l'aggravante di aver:

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico tra il 14.2.2024 e il 8.3.2024

(Vedasi da pag.182 a pag.185, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCIA Daniele e NGJIELA Xhoni

42) del delitto previsto e punito dall'artt.81, 110, 416 bis.1, 612 co. II e III, 339, 582 co.2 c.p. per aver, in concorso tra loro e con soggetto non identificato, minacciato, mediante l'uso di una pistola, nonché cagionato una lesione personale a FLORIO Mario, quale azione punitiva per aver dato accesso, presso il suo fondo, a pescatori di origine calabresi non identificati, senza il permesso di SCARCIA Daniele.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto con armi;
- commesso il fatto in più persone riunite;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico in data 6.12.2023

(Vedasi da pag.174 a pag.179, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCIA Daniele, NGJIELA Xhoni

43) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1, 61 n.2, 110 c.p., 2, 4 e 7 l. 895/1967, così come sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 della L. 497/1974, e dall'art.648 c.p. per aver detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico una pistola di calibro non identificato, in difetto di qualsiasi licenza di detenzione e porto d'arma, di provenienza illecita, utilizzata per perpetrare la condotta di cui al capo che precede.

Con l'aggravante di aver:

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico in data 6.12.2023

(Vedasi da pag.174 a pag.179, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

 pag. 25 a 61

SCARCIA Daniele, SCARCI Pietro

44) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II , in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorterìa mafiosa denominata SCARCIA costringevano il pescatore professionale MADEO Antonio a versare un dazio per poter svolgere l'attività marinara nel tratto di mare ritenuto di proprietà.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Scanzano Jonico a far data dal 2022 a tutt'oggi

(Vedasi da pag.188 a pag.189, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, SCARCI Pietro, GAGLIANDRO Giuseppe, SIBILLA Michele e FLORIO Mario

45) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorterìa denominata SCARCI , costringevano i pescatori professionali D'ANDRIA Nicola e D'ANDRIA Fabio a non esercitare l'attività di pesca nelle acque prospicienti la zona da loro controllata, in modo da poter esercitare in maniera totale ed esclusiva il controllo sulle attività ittiche presenti sullo specchio di mare interessato, ottenendo l'ingiusto profitto derivante dall'eliminazione dei concorrenti e dai maggiori guadagni ottenuti esercitando una posizione di monopolio nelle attività di pesca professionale.

Con l'aggravante di aver


- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico in data 17.1.2024 e 18.1.2024

(Vedasi da pag.189 a pag.193, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea

46) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 3 c.p. perché, con minaccia esplicitata facendo valere la fama criminale derivante dal suo *status* di mafioso riconosciuto con sentenza di condanna, costringeva il pescatore


pag. 26 a 61

professionale MURIANNI Cosimo a pagare un dazio denominato "pensiero" per essere autorizzato all'esercizio dell'attività di pesca di cefali nel tratto di mare sotto il suo controllo.
Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in qualità di appartenente ad associazioni mafiose;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico a far data dal 26.1.2024 a tutt'oggi

(Vedasi da pag.193 a pag.196, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea, SIBILLA Michele e TAURINO Francesco

47) del delitto previsto e punito dall'art.110, 416 bis.1, 629 co. I e II , in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCI , costringevano i pescatori professionali D'ANDRIA Nicola e D'ANDRIA Fabio a non esercitare l'attività di pesca nelle acque prospicienti la zona da loro controllata, in modo da poter esercitare in maniera totale ed esclusiva il controllo sulle attività ittiche presenti sullo specchio di mare interessato, ottenendo l'ingiusto profitto derivante dall'eliminazione dei concorrenti e dai maggiori guadagni ottenuti esercitando una posizione di monopolio nelle attività di pesca professionale.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.


In Scanzano Jonico in data 4.3.2024

(Vedasi pag.196, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

MARTERA Giuseppe

48) del delitto previsto e punito dall'art.81, 416 bis.1 e 56, 629 co. I e II in relazione all'art. 628 co. III n. 3 c.p. perché, mediante la minaccia implicita di appartenere alla consorteria denominata SCARCI, dapprima contestando falsamente ai pescatori professionali tarantini D'ANDRIA Nicola e D'ANDRIA Fabio di aver danneggiato le proprie reti , al solo fine di ottenere la somma a titolo di asserito risarcimento pari a 500 euro, reiterando poi la richiesta, nonostante le vittime avessero esibito loro delle videoriprese attestanti l'integrità delle reti, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere quanto sopra indicato, non riuscendo nel proprio intento per la chiamata in causa, da parte delle vittime, proprio di SCARCI Andrea, essendo D'ANDRIA Nicola e D'ANDRIA Fabio già destinatari di condotte estorsive da parte di SCARCI Andrea .

Con l'aggravante di avere:



pag. 27 a 61

- commesso il fatto in qualità di appartenente ad associazioni mafiose;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- voluto agevolare la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico in data 4.3.2024

(Vedasi pag.196, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Adriano, SCARCIA Antonio, SCARCIA Daniele, SCARCIA Emanuele e SCARCIA Giuseppina

49) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1, 633 e 639 bis c.p. per aver, in concorso tra di loro, occupato abusivamente detenendo altresì le chiavi, la struttura ubicata in Policoro al foglio nr.12 particella nr.2089 e di proprietà del medesimo Comune, realizzata nell'ambito del finanziamento di cui al bando regionale della misura n. 3.3 del FEP Basilicata 2007/2013 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca).

Con l'aggravante di voler agevolare la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro accertato in data 22.8.2024

(Vedasi da pag.346 a pag.364, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCIA Daniele, SCARCIA Emanuele

50) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1, 349 c.p. per aver, in concorso tra di loro e con soggetti allo stato non identificati, violato i sigilli apposti dal Nucleo Carabinieri Forestali di Scanzano in data 22.8.2024 in occasione del sequestro della struttura in legno ubicata in Policoro al foglio nr.12 particella - nr.2089, già abusivamente occupata come descritto al capo che precede.

Con l'aggravante di voler agevolare la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro accertato in data 22.8.2024


(Vedasi da pag.346 a pag.364, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Daniele e SCARCIA Giuseppina

51) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 Co. I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia implicita di appartenere alla consorteria mafiosa denominata SCARCIA, costringevano l'imprenditore LOFRANO Roberto, titolare del lido balneare ELEVEN SUMMER TIME, a pagare la somma di euro 3.000 come dazio per poter avere dall'associazione mafiosa l'autorizzazione ad aumentare il numero di ombrelloni da offrire alla clientela, occupando un'ulteriore superficie di 200 mq.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa;

 pag. 28 a 61

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro in data 8.6.2024

(Vedasi da pag.346 a pag.364, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Adriano, SCARCIA Antonio, SCARCIA Daniele, SCARCIA Emanuele, SCARCIA Giuseppina e LOFRANO Roberto

52) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1, 110, 624, 625 co. I, n. 2 c.p. perché, in concorso tra di loro, mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica comunale, sottraevano l'energia elettrica fornita dal POD nr.IT001E74557943 intestato al Comune di Policoro, per alimentare la struttura abusivamente occupata di cui ai capi 49 e 50, conseguendo un profitto e pari danno per l'ente pubblico, pari a euro 8.303,00.

Con l'aggravante di aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro tra il mese di giugno 2023 e il mese di giugno 2024

(Vedasi da pag.346 a pag.364, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Adriano, SCARCIA Antonio, SCARCIA Daniele, SCARCIA Emanuele, SCARCIA Giuseppina e LOFRANO Roberto

53) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1, 110, 624, 625 co.I n. 2 c.p. perché, in concorso tra di loro, mediante un allaccio abusivo alla rete idrica, sottraevano l'acqua fornita dal POD nr.2003C00372282 intestato al Comune di Policoro per alimentare la struttura abusivamente occupata di cui ai capi 49 e 50, per un importo pari a euro 4.529,11.

Con l'aggravante di aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro tra il mese di giugno 2023 e il mese di giugno 2024


(Vedasi da pag.346 a pag.364, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea e MARTERA Giuseppe

54) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 629 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCI e dietro la minaccia di un'arma, costringevano pescatori professionali di origine calabrese a pagare la somma di 1.100 euro per poter effettuare l'attività marinara nel tratto di mare sotto il loro controllo.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto con armi;
- commesso il fatto in più persone riunite;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;

 pag. 29 a 61

- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e profitti economici.

In Scanzano, accertato in data 22.3.2024

(Vedasi da pag.197 a pag.198, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea

55) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1, 61 n.2 c.p., 2, 4 e 7 l. 895/1967, così come sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 della L. 497/1974 e dall'art.648 c.p. per aver detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico una pistola di calibro non identificato, in difetto di qualsiasi licenza di detenzione e porto d'arma, di provenienza illecita, utilizzata per perpetrare la condotta di cui al capo che precede.

Con l'aggravante di aver:

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano, accertato in data 22.3.2024

(Vedasi da pag.197 a pag.198, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCI Andrea e MARTERA Giuseppe

56) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 629 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCI, costringevano un miticoltoire di nome Giovanni, non identificato, a pagare la somma di 1.000 euro all'anno per poter effettuare l'attività marinara nel tratto di mare sotto il loro controllo.

Con l'aggravante di aver



- commesso il fatto in più persone riunite;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e profitti economici.

In Taranto, accertato in data 16.9.2023

(Vedasi da pag.198 a pag.200, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCIA Daniele e NGJELA Xhoni

57) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 629 co. I e II, in relazione all'art. 629 co. III n. 1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA e di incendiargli il locale, profferendo la seguente frase: <<ti brucio a te e tutto il locale>>, costringevano l'imprenditore



pag. 30 a 61

SANTAGATA Eugenio, a pagare la somma di 5.000 euro per poter svolgere la sua attività commerciale.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale e profitti economici.

In Policoro fino alla data prossima al 15.8.2024

(Vedasi informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG – G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Daniele, NGIELA XHONI e GIORDANO Antonio e ALBANO Pietro

58) del delitto previsto e punito dall'artt.416.1, 110, 582, 583 co. I n. 2, 585 co. I, c.p. per avere, in concorso tra loro, cagionato lesioni in danno di FORTUNA Francesco, con la diagnosi di "*trauma facciale ed emicostato sx regione mammaria*", giudicate guaribili in giorni sette, nonché avergli cagionato la rottura dei due denti anteriori, non rilevata dai sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale di Policoro presso cui la vittima aveva fatto accesso.

Con l'aggravante di

- aver commesso il fatto da più persone riunite;
- aver compromesso la naturale funzionalità di un organo;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro in data 25.6.2023

(Vedasi da pag.55 a pag.70, informativa n. 1/7-1-83/2023 di prot. N.O.R. datata 21 settembre 2024 e n.1/7-1-83-1/2023 datata 26.09.2024 della PG – Compagnia CC di Policoro e da pag.125 a pag.129 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG – G.D.F. di Policoro)

COTUGNO Saverio, NGJELA Xhoni

59) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 81, 56, 629 co. I e II, in relazione all'art. 629 co. III n. 1 e 3 c.p., 628 co. I e III n. 3, perché, in concorso tra loro, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, dapprima compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere CONFORTI Nicola a pagare il debito di migliaia di euro riconducibile all'acquisto di sostanza stupefacente dal clan SCARCIA, non conseguendo il pagamento per i continui rinvii del CONFORTI e per le scuse dallo stesso accampate, tra cui quella di promettere il versamento mensile di 500 euro; successivamente, esercitando sullo stesso la violenza consistita nello schiaffeggiarlo, tanto da fargli volare via gli occhiali e costringerlo a rifugiarsi nel supermercato MD in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, si impossessavano di tre mazzi di chiavi di autovetture, rispettivamente Lancia Thesis, Mercedes e Ford Fiesta, della sua carta di identità e della sua tessera BancoPosta, prelevandoli dalla sua macchina, lasciata incustodita per la repentina fuga.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;

pag. 31 a 61

- Con l'aggravante
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
 - agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro fino al 11.10.2023

(Vedasi da pag.55 a pag.70, informativa n. 1/7-1-83/2023 di prot. N.O.R. datata 21 settembre 2024 e n.1/7-1-83-1/2023 datata 26.09.2024 della PG – Compagnia CC di Policoro)

COTUGNO Saverio

60) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1, 629 co.I e II, in relazione all'art. 628 co. III n. 3 c.p. perché, mediante la minaccia palesata di appartenere all'associazione denominata SCARCIA, costringeva CONFORTI Nicola e MAIURI Pasquale a non effettuare la manifestazione canora presso il locale commerciale denominato "Coffe box", poiché, non avendo chiesto il "permesso", non erano stati autorizzati allo svolgimento, procurandosi così un ingiusto profitto patrimoniale derivante dalla posizione dominante di controllo delle attività ludiche e ricreative.

Con l'aggravante di aver


- commesso in qualità di appartenente ad associazioni mafiose;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro fino al 14.12.2023

(Vedasi da pag.55 a pag.70, informativa n. 1/7-1-83/2023 di prot. N.O.R. datata 21 settembre 2024 e n.1/7-1-83-1/2023 datata 26.09.2024 della PG – Compagnia CC di Policoro)

SCARCIA Daniele, SCARCIA Emanuele, SCARCIA Antonio, SCARCI Andrea, SCARCI Pietro, VITALE Antonio, CURATOLO Gerardo, GAGLIANDRO Giuseppe, GAGLIANDRO Francesco, STASOLLA Enza, e SCARCIA Giuseppina

61) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1 e 513 bis c.p. perché, in concorso tra loro, SCARCI Pietro in qualità di titolare dell'attività di pesca costiere locale (PI 03204540730), VITALE Antonio in qualità di titolare dell'attività commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti ittici (PI 03178480731), CURATOLO Gerardo in qualità di titolare dell'attività di pesca costiere locale (PI 03203810738), GAGLIANDRO Giuseppe in qualità di titolare dell'attività di pesca costiere locale (PI 01355810779), GAGLIANDRO Francesco in qualità di titolare dell'attività di pesca costiere locale (PI 01379620774), STASOLLA Enza in qualità di titolare dell'attività di pesca costiere locale (PI 03270980737), SCARCIA Giuseppina in qualità di titolare di attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici (PI 01409750773) e SCARCI Andrea, SCARCIA Daniele, SCARCIA Salvatore, SCARCIA Adriano, SCARCIA Emanuele sebbene non titolari formali, ma esercenti "di fatto" la vendita di prodotti ittici, compivano atti di violenza e/o minaccia consistiti nelle azioni di cui ai capi 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 54 e 56 nei confronti di pescatori e rivenditori di prodotti ittici concorrenti, al fine di scoraggiare l'altrui libertà di concorrenza ed acquisire una posizione dominante nelle attività di pesca professionale e nella successiva rivendita del prodotto ittico.

 pag. 32 a 61

Con l'aggravante di aver:

- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla famiglia SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale, oltre che maggiori profitti derivanti dalla posizione dominante nelle attività di pesca professionale e nella successiva rivendita del prodotto ittico

Taranto, Castellaneta, Marina di Ginosa, Marina di Pisticci, Scanzano Jonico e Policoro a far data dal 24.8.2023 alla data odierna

(Vedasi informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto e informativa n. 127/1-6-2 di prot. 2017 datata 02.12.2020 della PG – ROS Sezione A/C CC di Potenza e Compagnia CC di Policoro)

FLORIO Mario

62) del delitto previsto e punito dall'artt.416 bis.1 e 378 c.p. per aver aiutato SCARCI Andrea e SCARCI Daniele ad eludere le investigazioni a loro carico, rivelando loro il contenuto della sua escussione avvenuta il 17.5.2024 nell'ambito del procedimento penale nr.1612/24 RGNR Mod.21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Potenza, quale persona offesa delle minacce e lesioni da lui patite il 6.12.2023 (di cui al capi d'imputazione 25, 33, 42 e 45 di cui sopra), al fine di permettere ai favoriti, come effettivamente avvenuto, di concertare una versione dei fatti che li tenesse indenni da responsabilità penali - al fine di apparire come vittime di condotte di danneggiamento da parte di altri pescatori, invece che come estorsori - e presentare denunce aventi ad oggetto circostanze inesistenti.

Con l'aggravante di voler agevolare la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Scanzano Jonico a partire dal 17.5.2024

(Vedasi da pag.122 a pag.383, informativa n. 125/PZ/5944 datata 25 settembre 2024 della PG – DIA – Sezione Operativa di Potenza, G.D.F. di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Giuseppina, MULLAJ Alessio e GIZZI Ivan

63) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 e 629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina, GIZZI Ivan e MULLAJ Alessio in qualità di esecutori, con la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ottenere l'ingiusto profitto consistente nella richiesta illegittima posta in essere nei confronti di FOULONNEAU Olivier Luc Jean Marie, dipendente della TOTAL ITALIA, della somma di 10 mila euro, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà perché gli stessi non riuscivano a rintracciare la persona offesa nel frattempo trasferitasi per lavoro all'estero.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro tra il 9.9.2023 e il 16.12.2023.

pag. 33 a 61

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Giuseppina e SCARCIA Emanuele

64) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 e 629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina con SCARCIA Emanuele in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere gli imprenditori TARSIA Rocco e FERRARA Gaetano, a versare loro la somma di euro 3.000, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà ossia perché le persone offese si trovavano nella impossibilità materiale di versare la somma richiesta, in particolare TARSIA Rocco era in difficoltà economiche anche in ragione della imminente separazione dalla convivente; successivamente versavano comunque la somma di euro 2.000.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro in data 23.9.2023.

(Vedasi da pag.220 a pag.311 Informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Giuseppina

65) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art. 110, 416 bis.1 e 56-629 e 629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina in qualità di esecutore, con la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore CARUSO Rocco, a versare loro la somma di euro 6.000, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà ossia perché la persona offesa si trovava nella impossibilità materiale di versare la somma richiesta

Con l'aggravante di aver:



- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro il 16.9.2023

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Giuseppina

66) del delitto previsto e punito dall'artt.81 art. 110, 416 bis.1, 56-629 e 629 c.1 perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere

 pag. 34 a 61 

l'imprenditore FAG
verificava per
nella im
Ca

l'imprenditore FAGNANO Mauro una somma in denaro imprecisata, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà ossia perché la persona offesa si trovava nella impossibilità materiale di versare la somma richiesta.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro in data 23.9.2023 e il 30.9.2023.

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG – G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Giuseppina e MANOLIO Damiano

67) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 e 629 c.1 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina e MANOLIO Damiano in qualità di esecutori, con la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore CORRADO Luca, a versare loro la somma di euro 1.000, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà ossia perché la persona offesa si trovava nella impossibilità materiale di versare la somma richiesta.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro in data 30.9.2023 al 28.10.2023.

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG – G.D.F. di Policoro)


SCARCIA Salvatore e SCARCIA Emanuele

68) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 e 629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina e MANOLIO Damiano in qualità di esecutori, con la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore CONTE Giovanni, a versare loro una somma imprecisata di danaro, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà ovvero perché la persona offesa opponeva un fermo rifiuto.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro il 7.10.2023



pag. 35 a 61

(Vedasi da pag.220 a pag.311 Informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG
- G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Emanuele

69) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina e MANOLIO Damiano in qualità di esecutori, con la minaccia palesata di appartenere alla consorzeria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore BRUNO Giuseppe a recuperare, da terzi, crediti illeciti per la somma complessiva di euro 3.000, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà ovvero perché la persona offesa procrastinava la suddetta riscossione presso terzi.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro tra il 7.10.2023 e il 30.12.2023.

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG
- G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Emanuele e SCARCIA Daniele

70) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 e 629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Emanuele in qualità di esecutore, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorzeria denominata SCARCIA nonché mediante violenza consistita, da parte di SCARCIA Daniele, nel malmenare e percuotere la persona offesa, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la parte offesa in corso di identificazione, a versare la somma di euro 3.000, a TRUPO Giovanni presso la stazione carburanti ESSO di Policoro, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà ossia perché la persona offesa si trovavano nella impossibilità materiale di versare la somma richiesta e, successivamente versava la somma di euro 1.000.

Con l'aggravante di aver:


- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

Fatti accaduti in Taranto e Pollicoro in data tra il 28.10.2023 e il 18.11.2023.

(Vedasi da pag.220 a pag.311 Informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG
- G.D.F. di Pollicoro)

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Giuseppina

71) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un

 pag. 36 a 61

medesimo disegno cr
Giuseppina in qualità
consorzeria denomi
costringere

medesimo disegno criminoso SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la persona a nome Antonello, a versare loro una somma di denaro non quantificata, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà ossia perché la persona offesa si trovava nella impossibilità materiale di versare la somma richiesta.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro il 25.11.2023

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Giuseppina

72) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano l'imprenditore RINALDI Rocco a versare loro la somma di euro 500 euro procurando loro l'ingiusto profitto e cagionando alle persone offese danno.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro in data tra il 16.12.2023




(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Giuseppina e PASSARELLI Giuseppe

73) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 e 629 Co.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e PASSARELLI Giuseppe e SCARCIA Giuseppina in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore INNELLA Rocco a versare loro la somma di euro 3.000, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla sua volontà ossia perché la persona offesa si trovava nella impossibilità materiale di versare la somma richiesta; successivamente la persona offesa versava comunque la somma di euro 500.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;



pag. 37 a 61

- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro in data tra il 2.3.2024 e il 27.4.2024

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Emanuele

74) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Emanuele in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano gli imprenditori MONTESANO Nicola, CONTE Giovanni, a tale Massimo, a tale Pino e tale Pasquale non identificati, a versare loro la somma di euro 250 cadauno euro procurando loro se l'ingiusto profitto e cagionando alle persone offese danno. Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro in data 9.3.2024

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Daniele

75) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Daniele in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano l'imprenditore LOFRANO Roberto, a versare loro una somma in denaro pari a 1.000 euro procurando loro l'ingiusto profitto e cagionando alle persone offese danno.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro tra il 8.6.2024 e il 6.7.2024

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore, SCARCIA Giuseppina e SCARCIA Emanuele

76) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 e 629 Co.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Emanuele e SCARCIA Giuseppina in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore FARACO Giuseppe a versare loro la somma di

 pag. 38 a 61

euro 5.000, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla sua volontà ossia perché la persona offesa si trovava nella impossibilità materiale di versare la somma richiesta; successivamente la persona offesa versava comunque la somma di euro 3.500.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro in data tra il 13.7.2024 e il 31.8.2024

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG – G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Emanuele

77) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 629 c.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Emanuele in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano gli imprenditori fratelli PANDOLFI, gestori dello stabilimento balneare denominato LA PLAYA, a versare loro una somma in denaro non quantificata procurando loro l'ingiusto profitto e cagionando alle persone offese danno.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro in data 13.7.2024

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG – G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Giuseppina


78) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 629 Co.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano l'imprenditore TARSIA Gianrocco, a versare loro una somma in denaro non quantificata procurando loro l'ingiusto profitto e cagionando alle persone offese danno.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Policoro in data 20.7.2024

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG – G.D.F. di Policoro)


pag. 39 a 61

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Giuseppina

79) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 Co.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Giuseppina in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditrice MASTROSIMONE Angelica, gestore dello stabilimento balneare LA CAPANNINA di Policoro nonché il compagno della stessa DONADIO Salvatore, a versare loro una somma di denaro non quantificata, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla sua volontà ossia perché MASTROSIMONE Angelica opponeva un fermo rifiuto.

Con l'aggravante di aver:

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro il 14.9.2023

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore e SCARCIA Daniele

80) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 56-629 Co.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e SCARCIA Daniele in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore LIGORIO Cosimo, a versare loro una somma di denaro non quantificata, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla sua volontà ossia per impossibilità materiale della persona offesa.

Con l'aggravante di aver:


- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro il 11.7.2024

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Salvatore, GIORDANO Antonio e SCARCIA Daniele

81) del delitto previsto e punito dall'artt.81 cpv, art.110, 416 bis.1 e 629 Co.1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni, anche in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso SCARCIA Salvatore in qualità di mandante e GIORDANO Antonio e SCARCIA Daniele in qualità di esecutori, mediante la minaccia palesata di appartenere alla consorteria denominata SCARCIA, costringevano gli imprenditori MANOLIO Giulio, MANOLIO Antonio, MANOLIO Pasquale e MANGO Marcello a versare loro la somma, rispettivamente, di euro 500, di euro 200, di euro 500 e euro 1.000 procurando a loro l'ingiusto profitto e cagionando alle persone offese danno.



pag. 40 a 61

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto concorrendo le circostanze indicate al terzo comma dell'art.628 c.p. di cui al nr.3) poiché la minaccia è stata compiuta da persone che fanno parte di associazioni mafiose;
- aver agevolato la confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore consenso criminale.

In Taranto e Policoro in data 9.3.2024

(Vedasi da pag.220 a pag.311 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Daniele, NGJELA Xhoni e uomo inteso Tonio in via di identificazione

82) del delitto previsto e punito dall' artt.110, 416 bis.1, 582 e 585 c.p. perché, in concorso tra loro, agendo al fine di rimarcare il dominio della confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA sullo specchio d'acqua antistante la costa jonico-lucana e sul relativo pescato, cagionavano ad alcuni pescatori di origine calabrese, al momento non identificati, intenti a pescare sulla spiaggia di Scanzano Jonico, lesioni personali mediante schiaffi e pugni.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite;
- utilizzato la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo evocato, nel territorio di controllo, dall'appartenenza alla confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA ovvero dal collegamento con la stessa;
- agevolato l'attività della confederazione mafiosa SCARCI/SCARCIA che ne acquisiva ulteriore prestigio ed intimidazione criminale dal controllo del territorio.

In Scanzano Jonico in data 31.5.2024

(Vedasi da pag. 96 a pag. 110 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Daniele, GIORDANO Antonio e altre persone in via di identificazione

83) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 582 e 585 c.p. perché, in concorso tra loro, agendo al fine di rimarcare il controllo mafioso del territorio della famiglia SCARCIA sul territorio di Policoro, anche nel settore del commercio degli stupefacenti, cagionavano lesioni personali con calci e pugni ad un ragazzo intento a cedere stupefacenti senza alcuna autorizzazione della famiglia SCARCIA, intimidendolo con la seguente frase "... *al mare non devi scendere più! ok?.... questo è solo un assaggio! chi vi ha dato il permesso di spacciare qua?*".

Con l'aggravante di aver


- commesso il fatto in più persone riunite
- agevolato la famiglia mafiosa SCARCIA che acquisiva ulteriore consenso criminale dal controllo del territorio.

In Policoro in data 4.8.2024

(Vedasi da pag. 96 a pag. 110 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

SCARCIA Daniele e NGJIELA Xhoni detto John/Johnny

84) del delitto previsto e punito dall'artt.110, 416 bis.1, 582, 585 c.p. perché, in concorso tra loro, agendo al fine di rimarcare il controllo mafioso del territorio della famiglia SCARCIA sul territorio di Policoro, anche nel settore del commercio degli stupefacenti, cagionavano



pag. 41 a 61

lesioni personali con calci e schiaffi, a NUZZI Antonio al fine di intimidirlo ed assoggettarlo alle regole da loro imposte per lo spaccio di stupefacenti sul territorio di Policoro.

Con l'aggravante di aver

- commesso il fatto in più persone riunite
- agevolato la famiglia mafiosa SCARCIA che acquisiva ulteriore consenso criminale dal controllo del territorio.

In Policoro in data 21.10.2023

(Vedasi da pag. 96 a pag. 110 informativa n.72/54/2024 datata 25 settembre 2024 della PG - G.D.F. di Policoro)

PREMESSA

Il presente fermo rappresenta il logico e necessario epilogo di una lunga e complessa attività d'indagine (egregiamente refertata dai diversi organi di PG - R.O.S. - Sezione A/C di Potenza, D.I.A. - Sezione Operativa di Potenza, Compagnia G.d.F. di Policoro, Compagnia CC di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto) che ha permesso di accertare, non solo, l'esistenza di una confederazione di due famiglie criminali (famiglia SCARCI Andrea e famiglia SCARCIA Salvatore) già destinatarie del "sigillo della mafiosità" e perciò duramente colpite da sentenze di condanna passata in giudicato richiamate nei capi di provvisoria incolpazione, ma anche la loro operatività sotto forma di confederazione e ciò nonostante il perdurante stato detentivo di alcuni membri delle stesse.



Le attività investigative, originate nel 2017 a seguito di una lunga serie di episodi delittuosi accaduti lungo la fascia "jonica-metapontina", hanno permesso di dimostrare la sussistenza e l'operatività del clan "SCARCIA". A tal proposito sono risultati indispensabili le propalazioni dei collaboratori di giustizia, segnatamente, KORRI Manushaqe, COSSIDENTE Antonio, D'ELIA Giuseppe, WILK Mateusz Jakub, BEVILACQUA Antonio, ARONE Benito (deceduto), COMISSO Fiore Francesco e testimone di giustizia STEFANUTTI Natale, il tutto riversato all'interno del procedimento denominato KAIROS e refertato dalla PG - R.O.S. - Sezione A/C di Potenza, Compagnia G.d.F. di Policoro e Compagnia CC di Policoro.

Quest'ultima attività d'indagine ha documentato l'operatività del clan SCARCIA e la sua mutazione nel tempo con il saldo controllo nelle mani di SCARCIA Salvatore, il quale seppur detenuto dal 2020, dapprima con l'aiuto del sodale GIORDANO Antonio, che per un breve periodo svolgeva le funzioni di reggente, e successivamente con la piena operatività del fratello SCARCIA Daniele, scarcerato in data 02.10.2020, ha organizzato una struttura criminale capace della commissione di un numero potenzialmente indeterminato di reati, relativi a plurimi settori, facendo affidamento sulla pervasività e sul potere coercitivo, agevolati dal conseguente stato di assoggettamento e di omertà che provenivano dalla rispettiva caratura criminale.

L'indagine ha incontrato un punto di convergenza con una nota depositata il 6 marzo 2023, dalla Sezione Operativa della D.I.A di Potenza, redatta nei confronti della nota famiglia criminale degli SCARCI, sul cui conto è necessario soffermarsi per delinearne il quadro storico-criminale di riferimento.

La famiglia SCARCI (segnatamente SCARCI Emanuele - cl. 1931), originaria della città di Taranto, negli anni settanta si trasferisce a Policoro (MT) e a seguito di mero errore di trascrizione anagrafica diventa famiglia SCARCIA; ed è questa la ragione per la quale oggi esiste una frangia della famiglia SCARCI operante nel materano a cognome SCARCIA, ed un'altra esistente a Taranto a cognome SCARCI.

Le indagini, nel frattempo ed in ragione della complessità del percorso investigativo, delegate alla Compagnia G.d.F. Policoro, alla Squadra Mobile Taranto e al Nucleo PEF G.d.F

 pag. 42 a 61 

Taranto hanno permesso, quindi, di aggiungere un ulteriore tassello al patrimonio di conoscenze relative al fenomeno dell'associazionismo mafioso nella provincia di Matera e segnatamente nel comune di Policoro, con forti ed attuali momenti di ingerenza anche nel territorio di Taranto.

Ed invero, l'evoluzione storica dell'associazionismo mafioso, a causa della progressiva perdita del controllo territoriale subita dalle tradizionali organizzazioni con tutte le modifiche intervenute nel tempo (regolarmente registrate e sanzionate in sede processuale), ha spinto i personaggi più carismatici dal punto di vista criminale (SCARCI Andrea), già affiliati a sodalizi mafiosi e rimessi in libertà dopo anni trascorsi *in vinculis*, ad esprimere, in ambiti territoriali più ristretti e limitrofi, nuovi gruppi organizzati perfettamente rispondenti alle collaudate dinamiche mafiose ma liberi dal "giogo", tradizionalmente imposto alle famiglie dal centralismo e dal verticismo esasperatamente gerarchico degli anni '80 e '90, anche riconducibile al nucleo storico Tarantino.

La famiglia SCARCI, nota per essere stata una famiglia egemone nella Provincia di Taranto, al fine di defilarsi dal controllo dello Stato dopo le condanne ricevute, ha deciso di spostare il proprio baricentro di operatività nella Provincia di Matera e, segnatamente, nell'area di Policoro, realizzando, così, una sinergia mafiosa con la famiglia SCARCIA, lì già egemone, ovvero un accordo tra famiglie criminali il cui risultato è stato il controllo totale ed egemone della nuova area territoriale di riferimento.

Tra i numerosi fatti per i quali viene disposto il presente fermo due vicende – di cui occorre premettere la indiscutibile complessità per il tenore della imputazione – devono ritenersi destinatarie di un'analisi privilegiata (*ci si riferisce alla contestazione del reato di associazione di stampo mafioso ed a quella di estorsione ambientale*), ricche di spunti di riflessione in punto di diritto ed in punto di fatto che saranno meglio analizzate in sede di richiesta di convalida.

Al fine di offrire al giudice che legge uno schema del percorso ricostruttivo seguito dagli scriventi nello studio ed analisi di tutto il materiale investigativo raccolto appare utile tenere in conto che:

- nella prima parte (immediatamente successiva a questo paragrafo denominata **PARTE GENERALE**) verranno affrontate le questioni giuridiche afferenti sia la configurabilità della associazione mafiosa nella sua forma predatoria e/o silente (*trattasi delle due modalità con le quali si è manifestata l'associazione ricostruita nel capo 1*), sia la configurabilità del fenomeno della estorsione ambientale, fenomeno tipicamente connesso al concetto di mafia silente.
- nella seconda parte (denominata **PARTE SPECIALE I: I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA**) verrà fornito un quadro riassuntivo dei singoli elementi di prova posti a sostegno di ogni singola imputazione, a partire dal reato di cui all'art. 416 bis, passando per i singoli reati fine, con un richiamo integrale – tenuto conto della peculiarità e specificità del provvedimento in questione – delle informative di reato depositate nel fascicolo.
- nella terza parte (denominata **PARTE SPECIALE II: IL PERICOLO DI FUGA**) verranno analizzate le ragioni per le quali è stato adottato un provvedimento precautelare come quello in esecuzione.

PARTE GENERALE

A) L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA SCARCI/SCARCIA



La portata operativa della confederazione mafiosa, così come ricostruita nel capo 1) di addebito provvisorio, può essere correttamente e compiutamente inquadrata solo sull'assunto che oggi le organizzazioni criminali non operano più esprimendo solo forza e violenza, ma spendendo il nome della famiglia di appartenenza, per ciò solo in grado di evocare quella forza di intimidazione in grado di offrire il controllo pieno del territorio di riferimento.

Ed invero, se l'azione manifesta, e normalmente cruenta, rappresenta univoco sintomo della forza di intimidazione della compagine associativa (ad un livello oggi pacificamente riconosciuto come "rudimentale" nella scala dell'evoluzione del fenomeno mafioso), altrettanto vero è che, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno, la minaccia velata di violenza o la semplice spendita del nome (come accertato nel corso della presente indagine) costituisce uno stadio più evoluto nella progressione del metodo, parimenti idonea - senza alcun automatismo probatorio - a dare la sicura dimostrazione della esternalizzazione della forza di intimidazione derivante dal vincolo, seppur diversamente atteggiata rispetto alle tradizionali (ed ormai obsolete) forme di manifestazione.

È ormai tramontato ciò che un tempo era il modello unitario, granitico e perciò idealtipico di associazione mafiosa, ovvero quel modello cui si è sempre pensato a partire dal 1982, momento dell'introduzione della norma emergenziale.

Accanto ad esso, invero, si sono affermati negli ultimi anni nuovi modelli di "mafia", di origine non remota, svincolati da quel modello storico o tradizionale e comunque in grado di sviluppare intimidazione: sono state classificate le mafie straniere impiantate in Italia, le mafie del Sud che esportano proprie cellule operative al Nord, le mafie politico-amministrative, le mafie autoctone¹, ma anche le mafie c.d. "silenti"² e persino le mafie c.d. "inattive".



In buona sostanza, si è assistito, nel panorama giurisprudenziale degli ultimi dieci anni, ad un fenomeno di espansione, in chiave interpretativa, del delitto di associazione di stampo mafioso (con inevitabile riflesso anche sull'aggravante agevolatrice ex art. 7 L. 203/91, oggi art. 416 bis.1 c.p.), soprattutto con riferimento alla categoria della mafia "silente".

L'approdo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità è stata la naturale conseguenza della corretta osservazione della manifestazione fenomenologica dell'associazione mafiosa, o meglio, della sua innata capacità evolutiva dettata da un fisiologico "istinto di sopravvivenza" (essa, difatti, si rende immune dai colpi inferti dalla giustizia evolvendo metodi, strategie e rapporti di gestione e di forza tra gli aderenti), in ragione della quale gli indici di mafiosità classici non corrisponderebbero in senso assoluto ai dati qualificanti della fattispecie.

Sul punto, infatti, è stato osservato come l'associazione mafiosa si evolva lungo tre diverse stadiazioni:

¹ Per mafia *autoctona* si intendono le organizzazioni criminali di recente emersione, anche poco consistenti da un punto di vista numerico, che, pur non presentando alcun legame con i sodalizi mafiosi "storici" ed eleggendo a propria area operativa un territorio che non risulta tra quelli a tradizionale radicamento mafioso, vengono comunque qualificate come tali sulla scorta e agli effetti del 416-bis, in ragione di un prolungato e sistematico utilizzo della violenza o della fama criminale di cui gode uno o più vertici dell'associazione. La differenza è che in questi casi l'organizzazione necessita di violenza e minaccia esplicita per imporsi su di un territorio rispetto al quale è evidentemente estranea.

² Con l'espressione mafia silente si intende una particolare manifestazione del metodo intimidatorio che caratterizza le organizzazioni mafiose. Queste ultime, oltre a porre in essere espliciti atti di violenza e minaccia, possono palesarsi anche attraverso condotte di intimidazione caratterizzate da messaggi intimidatori indiretti e larvati o, addirittura, in assenza di avvertimenti diretti.

 pag. 44 a 61 

- 1) lo STADIO PREDATORIO, in cui il mafioso, per imporre condizioni di assoggettamento, è costretto ad utilizzare, in maniera indiscriminata e costante, la violenza – potremmo definirla la mafia di un tempo passato;
- 2) lo STADIO CORRUTTIVO, in cui la forza della mafia si estende nei comportamenti complici funzionali delle pubbliche istituzioni – potremmo definirla la mafia di oggi;
- 3) lo STADIO SIMBIOTICO, in cui l'ente mafioso viene riconosciuto come parte integrante del contesto sociale, come elemento "utile" di governo dell'economia e della società; la mafia, quindi, viene pienamente legittimata da un ambiente che non solo non reagisce ma è portato ad interagire con il contropotere criminale – potremmo definirla la "mafia delle terre del sud" o "mafia silente".

Trattasi di una mafia votata a creare un vero e proprio "**quadrato ambientale**": uno spazio sociale in cui alla collettività – operatori economici e cittadinanza tutta – sono note la presenza del sodalizio e le regole informali mafiose (spietatezza dei metodi, ineluttabilità delle reazioni sanzionatorie e codici di comunicazione), il cui grado di diffusività è talmente elevato, continuo e penetrante da rendere quel contesto ambientale un ordinamento informale mafioso il cui linguaggio è da tutti percepibile, a qualsiasi latitudine.

Quanto precede consente di riconoscere "autoctone" quelle mafie che, per ragioni spazio-temporali, si attestano al primo stadio (quello predatorio), viceversa "silenti" o "inattive" le mafie che certamente sono espressione dell'ultima manifestazione evolutiva maturata dopo una stagione di violenze, non avendo, queste, più necessità di imporsi sul contesto sociale ed economico di riferimento con atti brutali (se non in casi eccezionali, facendo ricorso a quella riserva di violenza che è sempre insita e necessaria in un sodalizio mafioso) perché già pienamente consapevole tanto dell'esistenza, quanto della composizione soggettiva della stessa.

Attenzione. I caratteri del predicato mafioso sono sempre gli stessi, valevoli per tutti i modelli mafiosi, vale a dire:

1. la capacità di arricchimento sistematico;
2. l'esercizio delle attività regolative e di governo della vita economico - sociale di un'area – in questo senso si pensi alle prestazioni di fare in qualche misura riconducibili all'attività d'impresa, come la riscossione di crediti o l'intermediazione con i poteri pubblici per l'accaparramento di risorse economiche;
3. l'intermediazione e l'inserimento parassitario tra gli strati della popolazione;
4. la permeabilità dei pubblici poteri intesa come l'atteggiarsi del sodalizio mafioso come potere politico totalitario, nel senso che esso non ammette un diverso o un altrui esercizio di potestà.

Ciò che cambia è la modalità con la quale si manifesta il metodo mafioso.

Nelle mafie tradizionali (o autoctone) il metodo mafioso non può che essere accompagnato dalla violenza o dalla minaccia espressa.

Viceversa, nei contesti di mafia silente o inattiva acquista piena cittadinanza il c.d. "**metodo mafioso ambientale**": la mafia è tale proprio perché "si avvale" della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine.

In questi casi, difatti, l'intimidazione e l'assoggettamento della popolazione può derivare dalla sola presenza del sodalizio sul territorio e dalla fama criminale che il gruppo ha generato per mezzo di un pregresso e continuato utilizzo della violenza.

pag. 45 a 61

Non è pertanto necessario, per il sodale che voglia compiere un'attività illecita, varcare le formali soglie della minaccia, giacché la rappresentazione di un male ingiusto avviene nella psiche della vittima del reato in ragione di condotte molto meno significative sul piano normativo.

Il sodalizio mafioso, per il solo fatto di essere tale, già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi.

L'intimidazione, quindi, può passare da mezzi evidentemente forti ed efferati che, in quanto tali, non possono che ruotare sulla concezione espressiva dell'azione criminale e sull'uso simbolico della sua minaccia, a mezzi decisamente più semplici e latenti sviluppatasi all'ombra delle esibizioni di "punizioni" manifeste, ma comunque muniti della connotazione finalistica richiesta dalla norma incriminatrice.

Ed è questa la ragione per la quale si distingue tra metodo mafioso statico e metodo mafioso dinamico, a seconda che vi sia o meno nella condotta intimidatrice il requisito della violenza o della minaccia esplicita (fermo restando che, come si è detto, e come vedremo nella presente indagine, anche le mafie "mature" come quelle di Scarzia/Scarci, che abbiamo definito "silenti", devono ricorrere e ricorrono; sia pure in modo saltuario, ma ogni qualvolta sia necessario, al vecchio metodo violento).

Chiaramente, nella mafia silente si sfrutta il metodo statico, in quella autoctona quello dinamico, vale a dire il classico metodo della pura intimidazione mediante violenza o minaccia manifesta.

In presenza di una mafia che operi secondo il modello dinamico, e quindi sfrutti il meccanismo dell'intimidazione ambientale, è chiaro come il contesto sociale subisca la condizione di assoggettamento e di omertà da coloro che agiscono per conto del sodalizio mafioso senza che questi pongano in essere atti cruenti e manifesti di intimidazione, posto che è la cattiva fama, la ferocia e la violenza dimostrata nella storia criminale dell'associazione a porre i terzi in condizione di sottomissione.


Applicando i principi di diritto ai risultati ottenuti dalle attività investigative svolte nel presente procedimento è possibile giungere alla seguente conclusione, ovvero che le attività di pesca professionale e tutte le attività economiche ad esse strettamente connesse siano appannaggio monopolistico della famiglia di SCARCI Andrea, in sinergia con quella di SCARCIA Salvatore, sebbene tuttora detenuto e rappresentato dal fratello Daniele.

La Cooperativa NEREIDE

In data 11.4.2018, quindi, veniva costituita la cooperativa denominata "NEREIDE", con sede sociale proprio in Policoro, importante centro marino della costa metapontina in cui dimorano i cugini denominati "SCARCIA" (per via di un errore di trascrizione anagrafica, di cui se ne parlerà nella presente trattazione).

In tale contesto afferente al controllo dello specchio d'acqua prospiciente le località di Scanzano jonico e Policoro (ovvero, San Basilio di Marconia - Pisticci), la costituzione della cooperativa di pescatori NEREIDE può ritenersi l'elemento aggregante per le due famiglie SCARCI di Scanzano jonico e SCARCIA di Policoro. Con essa veniva mostrato l'intento di manifestarsi ai terzi come *organismo univoco* che, seppur già conosciuto per essere dedito a pratiche delittuose, di fatto si introduceva anche nell'economia legale del settore con un assetto rinnovato.

La cooperativa NEREIDE, infatti, rappresenta - *formalmente* - l'unico punto di interazione tra le due compagini/famiglie SCARCI e SCARCIA, che sebbene stanziate in diverse aree (Policoro, Scanzano Jonico e Taranto), nell'iniziativa imprenditoriale trovavano



la loro perfetta sintesi laddove la *confederazione* attribuiva una funzione ben più rilevante nel processo delinquenziale adottato per trasformare il pescato in ricchezza disponibile.

L'individuazione degli affiliati deve essere riportata alla costituita cooperativa NEREIDE.

Sebbene la presenza della famiglia SCARCI/SCARCIA nei territori materani risale sin dagli anni '70, così come dettagliatamente descritto negli appositi capitoli, la "proiezione" criminale dei primi, in special modo, proviene essenzialmente dalle azioni criminali che in passato, e che oggigiorno ancora riverberano così come documentato nelle precedenti righe, sono accaduti nel capoluogo jonico. E di questa reputazione che anche i componenti del sodalizio materano, gli SCARCIA, ne beneficiano allorquando devono operare, in special modo, nel controllo delle attività marinare.

Costituita l'11 aprile del 2018 con atto pubblico a firma del notaio Dott. Plasmati Massimo, ne fanno parte inizialmente SCARCI Giuseppe, SCARCIA Francesco, RICCI Emanuele, SCARCI Pietro (figlio di SCARCI Vincenzo, fratello di SCARCI Michele e SCARCIA Emanuele), IACOVONE Marco, SCARCIA Antonio, SCARCIA Salvatore, SCARCIA Giuseppina, SCARCIA Emanuele, GAGLIANDRO Francesco, GAGLIANDRO Giuseppe, SCARCIA Emanuele, SCARCIA Adriano, aveva fini mutualistici e non di lucro (articolo 5 atto costitutivo).

Al 12.4.2023, la cooperativa annoverava tra i soci, GAGLIANDRO Francesco, CURATOLO Gerardo, GIORGIO Alex Francesco, SCARCIA Emanuele, SCARCIA Giuseppina e STASOLLA Enza (moglie convivente di SCARCI Andrea) (Verbale di assemblea del 12.4.2023).


La compagine societaria, invece, è formata da SCARCI Pietro che ricopre ancora la carica di *Presidente del Consiglio di amministrazione e Rappresentante della società*, SCARCIA Giuseppina nel ruolo di *Vice Presidente del consiglio di amministrazione* e per ultimo SCARCIA Francesco nel ruolo di *Consigliere* al quale è subentrato, il 19.7.2019, GAGLIANDRO Francesco, cariche confermate nell'assemblea del 31.5.2023.

Dalla lettura della *governance* si delineano, esattamente, la composizione e i ruoli degli associati all'interno del clan: SCARCI Pietro (cugino diretto di SCARCI Andrea e SCARCIA Salvatore, poiché figli di fratelli) rappresenta la frangia tarantina della famiglia, SCARCIA Giuseppina quella policorese e GAGLIANDRO Francesco la parte di San Basilio-Pisticci).

Nell'elenco degli "assunti" poi, si ritrovano tutti i soggetti restanti, tra cui CURATOLO Gerardo e SCARCI Andrea.

SCARCI Andrea ne rappresenta il capo promotore. Sebbene non formalmente presente all'interno della cooperativa (la sua presenza farebbe sorgere problematiche circa l'ottenimento di liberatorie prefettizie in seno a richieste di fondi/sussidi comunitari), nelle occasioni importanti è sempre presente agli incontri (in riferimento al viaggio effettuato in Sardegna tra il 9./12.10.2023 presso la cooperativa Sant'Andrea e finalizzato alla commercializzazione del granchio blu e nell'organizzazione della riunione del 2.9.2023 presso il molo di Taranto al fine di "regolarizzare" la gestione dei pescherecci nello spazio di mare jonico).

Nel seguito, in molte intercettazioni ambientali registrate all'utenza cellulare su cui era installato lo spyware, venivano acclamate le modalità attraverso le quali vengono esperite le minacce ai pescatori, il denaro che essi devono a SCARCI Andrea quale "obolo" da pagare per poter usufruire del mare, la disponibilità dell'esplosivo sequestrato il 27.12.2023, la pianificazione per l'approvvigionamento ed il successivo occultamento sulla spiaggia di Scanzano Jonico, nonché la distribuzione dei proventi delittuosi anche in capo agli altri associati, con particolare riferimento al fratello SCARCI Giuseppe e agli associati GAGLIANDRO Giuseppe e il figlio GAGLIANDRO Francesco (per questi ultimi due, tutelandoli



nel risarcimento a loro spettanti circa il danneggiamento delle reti patito ad opera di pescatori operanti nel tratto di mare prospiciente il territorio scanzanese).

È a lui che si rivolgono per chiedere "il permesso" di poter effettuare la pesca a strascico, intervenendo, in più occasioni nella risoluzione delle problematiche interne, tra cui l'aggressione patita da FLORIO Mario il 6.12.2023 da parte di SCARCIA Daniele (nell'occasione SCARCI Andrea "chiariva" con SCARCIA Antonio, fratello maggiore di SCARCIA Daniele, condannato, in via definitiva, per 416 bis).

Lo stesso **SCARCI Andrea**, poi, non perde occasione, allorquando ritenuto necessario, sottolineare la leadership che gli spetta ... *Non l'hai capito che comando io la spiaggia!*

SCARCI Giuseppe, invece, presente anche lui tra i dipendenti della cooperativa NEREIDE, impersona la forza intimidatrice della famiglia. In più occasioni, infatti, è stato menzionato per sbrigare situazioni particolari in cui erano coinvolti direttamente i suoi figli SCARCI Luciana e SCARCI Lucky Luciano divenendo, altresì, anche punto di riferimento dell'imprenditore tarantino ~~_____~~ nella questione "sequestro di persona" allorquando, al fine di liberare il figlio ~~_____~~ dal morbo della dipendenza degli stupefacenti, si rivolge a SCARCI Luciana affinché possa organizzare e pianificare l'azione, anche e soprattutto in considerazione di un similare episodio passato in cui SCARCI Giuseppe aveva provveduto a tenere rinchiuso, contro la propria volontà, il figlio di un noto medico tarantino, al fine di disintossicarsi.

CURATOLO Gerardo e VITALE Antonio sono pescatori dimoranti nel confinante litorale tarantino, il primo a Marina di Ginosa (TA), il secondo a Castellaneta Marina (TA), entrambi deputati al controllo di quella parte di spazio di mare.

Entrambi partecipano attivamente all'incontro del 2.9.2023 presso il molo di Taranto, che ha chiarito e ribadito le regole alle quali i pescatori dovevano attenersi per pescare nelle acque che vanno da Taranto a Policoro.

In particolare CURATOLO Gerardo cura anche i rapporti istituzionali della cooperativa, rappresentandola con SCARCI Pietro. Al fine di accreditarne la presenza e l'operatività, partecipava, unitamente a GAGLIANDRO Francesco e SCARCI Pietro, all'incontro intitolato "la sostenibilità dello Jonio Lucano", svolto in Policoro, presso la sede del WWF in data 29.8.2023 dove, alla presenza anche di cariche istituzionali regionali, SCARCI Pietro, ne illustrava il contenuto.

Il coinvolgimento di VITALE Antonio poi, oltre alla partecipazione "attiva" alla riunione del 2.9.2023, il suo trascorso giudiziario ne faceva derivare un sicuro "peso specifico" nella determinazione del controllo dello spazio di mare antistante Castellaneta e riconducibile, comunque, a SCARCI Andrea. Nella giornata del 27.12.2023, a seguito del servizio di osservazione che ha portato all'individuazione dei partecipanti all'opera di approvvigionamento ed occultamento dell'ingente quantitativo di esplosivo, poi sequestrato, personale del Comando dell'unità Navale della G. di F. di Taranto, opportunamente allertato, controllava l'imbarcazione del figlio VITALE Francesco (Intestatario della licenza di pesca, ovviamente in sostituzione del padre le cui condanne non gli permetterebbero di ottenere il benefit antimafia prefettizio) su cui stavano esercitando l'attività di pesca proprio GAGLIANDRO Francesco, unitamente al fratello GAGLIANDRO Luca e altro soggetto, in nome e per conto della cooperativa NEREIDE, nelle acque antistanti il litorale tarantino-materano. La situazione constatata si rilevava difforme dalla legislazione sociale in materia giuslavorativa: i tre venivano sanzionati e il doveroso rinvio all'Ispettorato del Lavoro, ne confermava l'illegittimità con l'emissione di una sospensiva dell'attività imprenditoriale in capo alla cooperativa NEREIDE (nr.087-021 del 28.3.2024) poi revocato con prot.0019709

pag. 48 a 61

del 6.8.2024 a seguito del pagamento della relativa sanzione pecuniaria e la messa in regola assuntoria dei trasportati.

I sodali MARTERA Giuseppe, MARTERA Antonio, SIBILLA Michele e TAURINO Francesco, ritenuti fidati, si occupavano, per conto di SCARCI Andrea, del rispetto della *signoria* imposta per il litorale di Scanzano jonico, con particolare riferimento all'imposizione degli *oboli* ai *paranzini* e alla riscossione del *quantum* (c.d. parte). Sia esso in denaro piuttosto che in parte del *pescato*.

I nipoti SCARCI Luciano e SCARCI Lucky Luciano (quest'ultimo perennemente coadiuvato da MOSCA Angelo), rispettivamente figlio del fratello defunto SCARCI Francesco e SCARCI Giuseppe, addentellati anch'essi, riflettono dell'alone malavitoso che contorna la famiglia SCARCI. Entrambi sono dediti alla conduzione delle attività imprenditoriali riconducibili alla famiglia, in regime di illegalità diffusa.

SCARCI Luciana, invece, figlia di SCARCI Giuseppe e nipote diretta di SCARCI Andrea rappresenta, in Taranto, la *penetrazione del nome SCARCI nella socialità tarantina* divenendone il *punto di contatto* per la risoluzione di qualsiasi problematica.

SCARCI Pietro è il presidente della cooperativa NEREIDE ed è ben conscio delle attività estorsive compiute dai cugini SCARCI Andrea e SCARCIA Daniele, con il quale ha un contatto quasi quotidiano (partecipa anch'egli alla riunione del 2.9.2023 che si è svolta a Taranto e che ha visto le paranze sottostare alle regole di ingaggio imposte loro dagli SCARCI). Viene interessato, più volte, per interporre nella risoluzione delle problematiche che avvolgono l'entrata "non autorizzata" nello specchio di mare controllato, attivato sia da SCARCI Andrea che da SCARCIA Daniele.

Altri elementi che qualificano il delitto associativo e connotano l'assoluta ed attuale pericolosità del clan sono stati accertati con l'avvenuto inserimento del sodalizio nel settore della pesca professionale, attraverso l'imposizione - se non di un vero e proprio controllo - di un pesante condizionamento sulle altre attività imprenditoriali, con uso strumentale della notoria capacità intimidatoria e quindi con condotte - esplicite o implicite - di violenza e/o minaccia, idonee ad incidere sui meccanismi di una concorrenza libera e lecitamente attuata garantendosi un regime di "monopolio" sulle attività marinare, la c.d. "signoria" nello specchio di mare interessato, garantendo il duplice profitto individuate:

- nell'ottenimento di un "obolo" da pagare (la c.d. "parte"), ovvero le possibili conseguenze per chi non dovesse rispettare le sue imposizioni, così come è evidenziabile in numerose conversazioni intercettate, tra cui si evidenzia l'ambientale telematica del 26.8.2023 (prg.237 - RIT 721/2023) nella quale SCARCI Andrea ed altri due interlocutori (nmi), mentre discuteva di un problema occorso ai sodali GAGLIANDRO (Giuseppe - padre - e Francesco -figlio -), le parole da lui pronunciate descrivono chiaramente quale sia la gestione del tratto di mare di sua competenza

GINO: *adesso ci ha mandato tuo cugino... mi ha chiamato*

SOGG.nmi: *Daniele (ndr Scarcia)*

GINO: *Daniele, ha detto <Gino fammi questo favore, mettimi tu in mezzo> e ci stiamo mettendo d'accordo - incomprensibile - scusa Andrea hanno calato (ndr. reti a mare) - incomprensibile - senza avvisare i cristiani... almeno avvisa i cristiani... vedi che qua sto calando e tu te ne vai subito...*

ANDREA: *da me non viene nessuno!*

GINO: *e vabbè perché quello è - incomprensibile - tuo Andrea lo sanno!*
SOGG.nmi: *lo sanno!*
ANDREA: *se tu stai - incomprensibile - a San Basilio nessuno ti caca il cazzo... mo se io mi sposto da... e me ne vado... come ti trovi qua? Avvisa almeno... Io l'altro giorno ho chiamato a...*
GINO: *a Mimmo! Si me l'ha detto Mimmo! (SOLFRIZZI Cosimo, parte offesa ndr)*
ANDREA: *gli ho - incomprensibile - il cristiano mi ha dato la parte a me e l'ho fatto calare. Gli ho detto <Tu mo non andare a tirare più!>*
GINO: *esatto che devi lavorare tu*
ANDREA: *se tu devi calare mi chiami e mi devi dare la parte a me!*
GINO: *ho capito! È giusto!*
ANDREA: *è giusto? Ma non devi venire più! Se ti vado a trovare sopra là ti butto la... ti do le botte, o me le dai tu o te le do io a te...*
GINO: *il discorso è giusto Andrea tu stai sopra casa tua...*



- nel compimento di «condotte illecite tipicamente concorrenziali» attraverso minacce (talvolta "velate", altre volte "dirette") posti in essere nell'esercizio dell'attività professionale della pesca, nei confronti degli armatori tarantini, proprietari di pescherecci ed esercenti, anch'essi, attività marinara professionale atte ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività imprenditoriale/professionale, animati dallo scopo di inibire l'altrui concorrenza.

Come sopra evidenziato, è stato possibile individuare come l'associazione mafiosa abbia fra i suoi scopi anche il perseguimento di attività di per sé formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso che imponga, ad esempio, il monopolio di soggetti mafiosi in un certo settore attraverso la desistenza di eventuali concorrenti (v. Cass. sez. 6 n. 1793 del 1994. rv. 198576).

È stato accertato una diffusa condizione di omertà nell'ambiente che circonda la famiglia SCARCI e gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento, avvalorata dalla conduzione del locale denominato "il Palio" ed ubicato lungo la ringhiera del tratto di mare che costeggia la città vecchia, simbolo della città poiché in quel luogo si manifestano le processioni e le gare tenute in onore del Santo Patrono, nonché l'atto di deferenza compiuto dal Sindaco di Scanzano Jonico (MT) la mattina del 15.8.2024 allorché, nel compiere la Processione del Mare con la statua della Vergina portata in barca, fermava volontariamente il corteo religioso - senza ne autorizzazione ne preavviso all'Autorità Ecclesiale tenuta a bordo - dinanzi al tratto di spiaggia, ora libero, ma in un recente passato occupato dallo stabilimento balneare gestito dagli SCARCI e dove vengono rimessate, a tutt'oggi, le barche da questi utilizzati per uscire in mare e dove, la mattina del 27.12.2023, veniva rinvenuto e sequestro un'ingente quantitativo di esplosivo, nella disponibilità degli stessi.

Questa è la "chiave di lettura" da assegnare alle dinamiche delinquenziali fin qui ottenute proprio in riferimento al "controllo del mare" operato dagli SCARCI/SCARCIA.

Essi, si ritengono, da oltre un cinquantennio, i "padroni" del tratto di mare ubicato tra la città di Taranto e tutta la costa materana/metapontina.

 pag. 50 a 61 

Così come verrà dettagliatamente descritto nei capitoli a seguire, gli SCARCI, di chiara origine tarantina, forti del "blasone" delinquenziale assunto negli anni, decidevano di "spostarsi" sulle spiagge di Scanzano Jonico e Pollicoro per occuparle successivamente ed investire i proventi degli illeciti nelle attività marine e, a seguire, in quelle commerciali.

Ancora oggi gli SCARCI sono capaci di ottenere l'assoggettamento e l'omertà che contraddistingue la loro opera criminale senza dover necessariamente manifestare alcun segno di violenza, proprio perché, sono circondati ed anticipati dalla forza intimidatrice derivante dal cognome che li contraddistingue.

Dell'attuale esistenza di tale aurea criminale e della conseguente reale efficacia che il cognome SCARCI ancora eserciti sulla intera collettività nei territori della litoranea tra Pollicoro e Scanzano Jonico ne è ben consapevole SCARCI Andrea il quale, discutendo con il nipote SCARCI Luciano circa l'acquisto della sua barca, formalmente intestata ad un soggetto prestanome, ricorda al suo familiare che *quelli non devono avere neanche una lira allo zio!!...[..]...il nome mio (SCARCI Andrea; ndr)...[...]. il nome mio e il nome di tuo padre (SCARCI Francesco; ndr) vale assai!!*.

I CONTENUTI DI ALCUNE CONVERSAZIONI INTERCETTATE

Esemplificative in tal senso sono le conversazioni di seguito indicate che appaiono dimostrative di uno degli aspetti centrali della forza d'intimidazione espressa dal vincolo associativo dal sodalizio Scarzia/Scarci, della loro capacità di imporsi ed essere considerati, dagli operatori economici del settore, i padroni di un bene che in realtà è pubblico e collettivo quale è il mare che per decine di chilometri fronteggia la costa ionico-lucana. E tutti, indistintamente, in ragione di questa intimidazione che è divenuta legge e che non necessita (salvo casi eccezionali) di essere sostenuta da richieste minacciose, chiedono il permesso al sodalizio di potere fruire di tale bene pubblico dandosi per scontato che una parte del pescato spetti comunque ai mafiosi padroni del mare.

E così, il 31 luglio 2023 (cfr. progr. 1711, dec. 306/2023 R.I.) il pescatore SOLFRIZZI Cosimo, *alias* Uaddon, chiedeva a SCARCI Andrea l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di pesca (richiesta del tutto anomala e priva di qualsivoglia fondamento giuridico), ricevendo l'assenso da parte dell'indagato che aveva cura anche di indicare la contropartita per il proprio benessere: *"una parte a barca (del pescato) e una parte a me (Andrea) che sto a terra"*.

L'esercizio dell'attività di pesca nel periodo e nel luogo concordato veniva riscontrato dal controllo effettuato dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Taranto, tanto che il successivo 1° agosto 2023 il SOLFRIZZI riportava allo SCARCI la mancata pesca a seguito dell'attività di controllo della P.G..

Ulteriore conferma dell'imposizione di pagamenti ad opera di SCARCI Andrea giungeva con la conversazione intercettata il successivo 26 agosto 2023 con GAGLIANDRO Giuseppe (cfr. progr. 215 dec. 717/2023 R.I. - SCARCI : *"l'altro giorno...una settimana fa ... sono salito io su due paranze ... Hanno pulito il fondo a me ... mi hanno pagato e se ne sono andati"*).

A partire dal 24 agosto 2023 si registravano, peraltro, una serie di conversazioni ed eventi che davano contezza dell'esistenza della ipotizzata consorteria mafiosa, anche con membri della cooperativa NEREIDE costituita da pescatori lucani, e ciò ai fini della gestione

pag. 51 a 61

delle attività di pesca nel tratto di mare, tanto da rendersi necessaria una riunione per la definizione delle regole da seguire.

In tal contesto, il 24 agosto 2023 GAGLIANDRO Giuseppe riferiva a VITALE Antonio "no Tonino quello che dico io ... se noi stabiliamo ... Andiamo ... però dobbiamo andare tutti quanti ... dobbiamo essere dieci ... venti cristiani che dobbiamo andare ... Pietro il presidente (nдр: SCARCI Pietro, presidente della cooperativa Nereide) ... Andrea (nдр: SCARCI Andrea, dipendente della cooperativa Nereide) ... Gerardo (nдр: CURATOLO Gerardo, dipendente della cooperativa Nereide)... dobbiamo andare tutti insieme" e VITALE ribatteva "... se andiamo tutti insieme ... diteci voi ... l'acqua che dovete passare e noi non caliamo oppure se dovete lavorare voi a terra ci dovete dare la parte ... **ci dovete pagare il mese ... il mensile che noi dobbiamo arrangiare!... noi stiamo fermi e andate voi**". Quindi GAGLIANDRO Giuseppe coinvolgeva prima SCARCI Andrea (cfr progr. 163 dec. 717/2023 R.I.) e poi SCARCIA Daniele (cfr progr. 24 dec. 734/2023 R.I.) ed entrambi pronunciavano frasi che chiarivano come le attività di pesca fosse tutte sotto il loro controllo (SCARCI Andrea : "dieci giorni fa ho chiamato due paranze ... le ho fatte venire da me ... le ho fatto fare una lavata a terra e le ho fatto andare via ... le ho fatto fare una pulizia dove c'era il fango tutto sporco e le ho fatte andare via ... li dovete cacciare ... a Ginosa quelli scendono sempre ... A Metaponto scendono sempre ... li dovete cacciare ... scendete giù ... avvisate ... eeh si devono "stuppiare" (nдр distruggere) allora ... così capiscono e stop"

Ed ancora, SCARCIA Daniele : "eppure sono stato chiaro con tutti quanti ... sono stato chiaro ... volete lavorare ... dovete lavorare larghi dovete lavorare".

La riunione in questione si è effettivamente tenuta il 2 settembre 2023 a Taranto, ove si sono riuniti SCARCI Pietro, SCARCIA Daniele, GAGLIANDRO Giuseppe, VITALE Antonio, detto Tonino "mano mozza", CURATOLO Gerardo, CAPUTO Giuseppe e SOLFRIZZI Cosimo.

All'esito dell'incontro SOLFRIZZI Cosimo chiamava SOLFRIZZI Aldo (cfr progr. 301 dec. 733/2023 R.I.) al quale riferiva "niente... dobbiamo lavorare a dieci passi ... ha detto vogliono almeno a dieci passi (10 miglia ndr)".

La conversazione che precede riproduce plasticamente la forza mafiosa del gruppo riconducibile a SCARCI Andrea che, senza titolo alcuno, stabilisce chi e come possa esercitare la pesca professionale nello spazio acqueo – di proprietà del demanio – antistante il Comune di Policoro. A scanso di equivoci, è bene sottolineare che SOLFRIZZI Cosimo – richiamato a titolo esemplificativo, trattandosi di soggetto titolare di numerosi pescherecci e, quindi, di fonte remunerativa importante per l'associazione – è solo una delle tante persone offese, alle quali si farà compiuto richiamo nel paragrafo riguardante le estorsioni ambientali.

Ed ancora.

Il giorno 11 ottobre 2023 (cfr progr. 2420 dec. 721/2023 R.I.) SCARCI Andrea e SCARCI Pietro discutevano di dinamiche criminali e, segnatamente, di come gestire il fronte delle persone vittime di estorsione.

SCARCI Pietro affermava "ma quello che è però già **IL RISPETTO TE L'HANNO PAGATO!** a quello 100 euro gli hanno dato e non ne hanno dati più", quindi SCARCI Andrea rispondeva "e mo' devo dare anche gli altri.. che ti credi che hanno finito mo devo andare ad acchiappare a quello che ha preso le reti propri".

Pochi giorni più tardi SCARCI Andrea esponeva a tale Giovanni quale fosse il loro compito nella gestione del mare "Giovà sei pulito di condotta? Secondo me hai fatto il danno tu [...] ti devo imbarcare! Ti devi imbarcare sopra a me che se va bene ti devo far prendere 1.000 euro al mese... a te. Dobbiamo fare ... **se va bene dobbiamo fare le sentinelle del mare [...]** no dobbiamo fare le sentinelle ... inc.le... sentinelle" (cfr progr. 2592 del 15 ottobre 2023 dec. 721/2023 R.I.).

pag. 52 a 61

Il successivo 19 ottobre 2023 veniva intercettata una conversazione tra SCARCI Andrea ed un soggetto in corso di identificazione, dalla quale risultava del tutto evidenti le attività estorsive poste in essere dallo SCARCI in danno dei pescatori locali.

Difatti lo stesso SCARCI riferiva che un soggetto, tale "Peppe sette capelli", aveva riscosso impropriamente in nome dello SCARCI la somma di 1.000,00 euro, circostanza che causava l'irritazione del predetto "è andato da quello e si è andato a prendere la 1.000 euro che quello mi da all'anno!...[...]. andai da quello e gli dissi < ehi ... > è venuto Peppe e ha detto < non ti preoccupare dammeli a me > ha detto < è venuto per tre, quattro giorni ..Andrè gliel'ho dati a lui > ho detto < e come si permette questo! > ... e sono andato ad acchiapparlo dietro la ...inc.le.. e gli ho detto < scusa e ..e come ti sei permesso che ti sei andato a prenderti la 1000 euro?> no Andrè mi devi scusare ... mi servivano; e non mi metti al corrente che ti servivano?...[...].e mo ...inc.le... (ride) ..a caricatura dobbiamo andare a finire ...veramente a caricatura; com'è che 200 euro ti davo io... ma come cazzo ..che veramente a caricatura dobbiamo andare a finire; no stavo senza soldi; ... e io li tengo i soldi? che tengo io! ... Si è intortigliato; no ma ... " (progr. 2744 dec. 721/2023 R.I.).

Trattasi di conversazione non solo estremamente rilevante in ordine alla prova della esistenza di una associazione mafiosa, ma anche in ordine alla esistenza di quel quadrato ambientale in cui germinano le estorsioni di carattere "silente".

Eclatante risultava, infatti, la conversazione intercettata il 28 ottobre 2023 (cfr progr. 3095 dec. 721/2023 R.I.) nel corso della quale SCARCI Andrea, alla presenza di GAGLIANDRO Francesco, dava disposizioni ad un pescatore tarantino per il ritiro delle somme a lui dovute "fai raccogliere i soldi a qualcuno non è che devo venire io per raccogliere i soldi...[...]. tu devi chiedere a quelli che stavano a Scanz...San Basilio", chiedendogli di annotare i nomi dei pescatori inadempienti "a chi non mette la parte per piacere mi devi dire il nome della paranza! ... Mi devi fare questa cortesia.. il nome della paranza...[...]. quello che dice <no non voglio mettere la parte>...[...]."

Nel corso del colloquio SCARCI Andrea precisava anche quali fossero state le conseguenze cui sarebbero incorsi i pescatori inadempienti "quello che dice che non la mette..... non a 15 passi ... non deve passare proprio da San Basilio fino a Policoro!! ..[...]. poi me la vedo io personalmente! ...[...]. e poi digli un'altra cosa ..digli ha detto Andrea che non deve venire a cercare l'elemosina aa...[...].se fosse stato per me è capace che non sarei venuto neanche qua".

La conversazione emblematica in ordine alla esistenza di un controllo egemonico del mare è quella – i cui stralci sono di seguito riportati – intercettata tramite captatore sul cellulare SCARCI Andrea, talmente chiara e inequivoca da non richiedere alcun commento adesivo (prog. 3595 -RIT 721/2023):

...omissis...

SCARCI Andrea: non è rimasto nessuno, solo io.... CON ME DOVETE PARLARE, NON CON MIO FRATELLO. Che mio fratello non va a mare se lo dico io... che pure a mio fratello - incomprensibile - se dico a mio fratello che non deve andare più a mare, mio fratello non va più a mare!

SCARCI Pietro: però...


SCARCI Andrea: NON L'HAI CAPITO CHE COMANDO IO LA SPIAGGIA!

SCARCI Pietro: lo stesso non c'è bisogno che tu metti la barca a mare...

SCARCI Andrea: no, mettila... mettila a mare

SCARCI Pietro: perché noi da una vita che stiamo là... noi a Peppe abbiamo fatto sempre l'azione nostra anche se non andava al mare

SCARCI Andrea: fino a che ha la barca sua la possiamo andare a tirare... a chi si trova la tira quella barca...



...omissis...

SCARCI Andrea: *eh ma dovete spartire in due parti con quello!*

Sogg. nmi 3: *la parte di Peppe devo dare...*

SCARCI Andrea: *due parti dovete dare*

Sogg. nmi 3: *a Peppe due parti?*

SCARCI Andrea: *una parte a te e una parte a Peppe!*

Sogg. nmi 3: *mezzo e mezzo dobbiamo fare?*

SCARCI Andrea: *tu devi spartire con quello!*

In buona sostanza, tutte le conversazioni riportate sono dimostrative dell'esistenza di pieno controllo territoriale, attuato dalla confederazione mafiosa, tale per cui a SCARCI Andrea è demandato il controllo del tratto di mare antistante Scanzano Jonico (MT), mentre alla famiglia di SCARCIA Salvatore il tratto di mare antistante Policoro (MT).

LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA


Le risultanze investigative sono state confortate dalle dichiarazioni rese dal collaboratore COMISSO Fiore Francesco, già fiduciario di SCARCIA Salvatore, che in data 9 agosto 2023 dichiarava *"Lo specchio d'acqua era diviso: davanti a Policoro pescavamo noi (nдр: SCARCIA), a Nova Siri i Natale e a Scanzano gli Scarci, Andrea, Franco, i nipoti. Non ricordo bene nello specchio di acqua davanti a Marconia ma credo fosse di Lombardi Carlo. Non sapevo il perché non potessimo pescare in altri specchi di acqua ma sono certo che da tanti anni c'è stata la divisione del mare....[omissis]... l'autorizzazione alla pesca nei confronti dei pescherecci veniva rilasciata prima da SCARCIA Emanuele prima (nдр: decano del clan, deceduto) e dal figlio SCARCIA Salvatore poi"*.

Ulteriore conferma delle attività criminali, tuttora in corso, proveniva anche dal collaboratore BEVILACQUA Antonio il quale, in data 8 ottobre 2021, riferiva a questo Ufficio in merito alla figura di SCARCIA Salvatore *"Lui va e sa dove andare là, capito? E va a prendere... e va a prendere, perché non... come ho detto l'altra volta, Salvatore dice: "Il mare è il mio". Ecco perché lui non vuole, se vede una barca l'affonda; se vede un pescatore che va a pescare vicino alle barche sue là, va là e dice: "Te ne vai? Te ne devi andare di qua", non vuole che deve pescare nessuno vicino alle barche sue. ... omissis ... A pescare ancora peggio. A pescare gli buttava qualche bomba dentro la barca"*.

L'INCHINO

A dimostrazione – diretta e inconfutabile – del riconoscimento sociale della esistenza e operatività dell'associazione mafiosa, nei termini confederati come descritti nel capo 1) di provvisoria incolpazione, si riporta un episodio dalla inequivocabile gravità: in data 15 agosto 2024, in occasione della "processione della Madonna del Mare con le barche", il Sindaco di Scanzano Jonico, postosi al comando dell'imbarcazione su cui era trasportata la statua della Madonna, modificava la rotta pianificata per la processione fermandosi in corrispondenza di quello che, prima dell'applicazione del provvedimento prefettizio interdittivo del dicembre 2022, era il lido "Lo squald", notoriamente riconducibile alla famiglia SCARCI, e ove sostano, senza autorizzazione alcuna, le barche alla stessa famiglia; luogo oltretutto ove è stato rinvenuto l'esplosivo nella disponibilità del gruppo e anche utilizzato per portare a compimento le attività estorsive di seguito descritte.

Quello appena descritto, meglio noto nell'ambiente criminale come "inchino", rappresenta una modalità tipica attraverso cui si realizza un ossequio pubblico nei confronti

 pag. 54 a 61

di un esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa, ossequio realizzato attraverso la strumentalizzazione di una processione religiosa, così offendendo e ledendo quelli che sono i valori e il sentire tipicamente connessi allo svolgimento di una funzione religiosa.

La gravità dell'episodio appena riportato assume connotati imbarazzanti in ragione del fatto che a compiere questo gesto è il primo cittadino e rappresentante dell'intera comunità, a dimostrazione che l'associazione mafiosa riconducibile alle famiglie SCARCI-SCARCIA ha ricevuto e riceve tuttora il pieno riconoscimento sociale, in un connubio simbiotico tra lecito e illecito, all'interno del quale la famiglia criminale riesce ad operare prevalentemente in modalità silente. Non è un caso che la friggitoria "Fronte mare" continui ad operare senza autorizzazione alcuna.

B) LE ESTORSIONI AMBIENTALI

Le indagini hanno consegnato, come sopra anticipato, la prova della commissione, ad opera degli indagati, di numerose condotte estorsive che devono essere inquadrare nell'ambito delle estorsioni che per comodità espositiva definiamo "ambientali", tipica espressione di quei contesti territoriali contaminati dalla presenza di mafia oramai matura e consolidata che per questo ricorre ad un metodo "silente".

Segnatamente, sono state identificate, tra le tante rimaste allo stato ignote, le seguenti persone offese: SOLFRIZZI Cosimo, MURIANNI Cosimo, D'ANDRIA Nicola, D'ANDRIA Fabio, MADEO Luigi Damiano, MADEO Antonio – per ognuna di esse è stato formulato il relativo capo di addebito per estorsione.

Sul punto, tuttavia, è opportuna una doverosa premessa al fine di offrire al giudice che legge il corretto inquadramento giuridico del fenomeno estorsivo "ambientale".

L'estorsione, infatti, è, come noto, uno dei principali delitti a cooperazione con la vittima e si configura allorché il reo, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.


Sicché, nel suo aspetto strutturale, la fattispecie di cui all'art. 629 c.p. si caratterizza, da un lato, per il sussistere di una situazione di *metus*, tale per cui la vittima avverta la propria posizione di soggezione e sulla base di questa si decida a fare od omettere qualcosa; dall'altro, dal margine di scelta comunque concesso, tradizionalmente condensato nel brocardo *tamen coactus sed voluit*.

La condotta estorsiva, a ben riflettere, non può che risolversi in una minaccia, «e precisamente in una ipotesi particolarmente efficace di minaccia».

Su quest'ultima affermazione corre il crinale della fattispecie estorsiva che per motivi espositivi definiamo "ambientale" ma che presenta tuttavia tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art 629 cp aggravata dal 416 bis 1 cp .

Difatti, la minaccia è sì prospettazione di un male ingiusto, ma può realizzarsi in molte forme: può consistere in una minaccia implicita, larvata, indeterminata, perciò incompiuta, e pure efficace, tale cioè da indurre la vittima ad un comportamento attivo o passivo per essa dannoso, cui consegua un ingiusto vantaggio per il reo; così che anche una richiesta in sé lecita, o addirittura un legittimo comportamento omissivo, ben possono, in presenza di alcuni fattori situazionali, integrare il reato di estorsione.

Accomodate in questo ordine di idee, la giurisprudenza, oramai da lungo tempo, considera la fattispecie «avuto riguardo alle circostanze ambientali» le quali, se è vero che influiscono sul procedimento di applicazione giudiziale del requisito della minaccia, permettono di colorare d'illecito un elemento fattuale in sé neutro (ad es. un'omissione, slegata da qualsivoglia obbligo giuridico d'azione) che diviene così un legittimo requisito della condotta di cui all'art. 629 c.p.



Ed invero, la fattispecie della "estorsione ambientale" è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, come pure dalla dottrina, e ciò in quanto una nozione di minaccia che, prescindendo dal contesto in cui essa si ambienta, ne escludesse la possibile manifestazione in forma implicita, finirebbe giocoforza per negare la possibile repressione di minacce tra le più gravi, comprese quelle mafiose.

In taluni territori può accadere che la particolare capacità intimidatrice del vincolo associativo, con la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, permetta di ricorrere a forme di minacce sempre più impalpabili, eppure egualmente rilevanti ai fini della configurazione del reato di estorsione.

Quando la prevaricazione mafiosa assume le forme di un predominio indiscusso, essa possiede una forza coercitiva che prescinde dal compimento di singoli atti violenti o di specifiche minacce da parte degli affiliati.

I contesti mafiosi silenti sono segnati proprio dalla presenza – del clan, del boss, del gregario – più che dalle attive condotte violente dagli stessi poste in essere.

In altri termini, la vicenda estorsiva di tipo "ambientale" è il proscenio ideale per osservare l'ampio spettro delle dinamiche del metodo mafioso.

D'altronde, basta considerare i tre segmenti morfologici di cui si compone l'art. 416 bis c.p.: intimidazione, assoggettamento e omertà sono condizioni di fatto, intrinsecamente minacciose e violente, coercitive in modo subdolo ma difficilmente superabile, che permettono l'esplicarsi di comportamenti apparentemente omissivi o neutri, comunque obliqui, apparentemente senza significato che piegano la volontà altrui.

La prima (e più rilevante) forma di estorsione ambientale è quella evocativa, particolarmente presente nel contesto territoriale in esame: in questo caso l'estorsore, al fine di indurre il soggetto passivo a fare o ad omettere qualche cosa per conseguire un indebito vantaggio, non si serve della minaccia esplicita, ma afferma un dato di fatto in funzione evocativa (ad es. *la provenienza da un certo comune ad alta densità mafiosa, l'amicizia con noti esponenti malavitosi, i propri trascorsi delinquenti o finanche la permanenza in carcere*).


Sono affermazioni che, limitandosi appunto a definire un fatto, in sé non contengono alcuna prospettazione di un male ingiusto, ma rivestono la funzione di far presente all'interlocutore la propria pericolosità (*recte*: la riflessa pericolosità dell'associazione) così da spingerlo a considerare l'opportunità di aderire alla sua richiesta.

Non è importante che quanto si afferma sia reale o soltanto millantato, purché produca nel soggetto il medesimo effetto (voluta dall'estorsore): valutare sotto una diversa luce la richiesta avanzata piegando la volontà, limitando la libertà di scelta.

Se poi questi dati di fatto sono comunemente noti (ad es. è nota la caratura criminale del soggetto), l'evocazione espressa (da non confondere con la minaccia espressa) può finanche non essere necessaria per indurre la vittima ad addivenire alle richieste potendo bastare un semplice gesto, oppure il pronunciare qualche parola, nonostante tutto ciò possa apparire slegato, ma lo sarebbe solo apparentemente, da un qualsiasi intento intimidatorio.

D'altronde, la minaccia mafiosa ben può definirsi come quel messaggio informale in grado di essere deciffrato solo da una cerchia di destinatari perché inseriti in una sfera sociale fortemente segnata dalla presenza del sodalizio, in cui la paura della mafia è una paura "socializzata": essa è, dunque, normalmente implicita, poiché non vi sarebbe alcun bisogno di esteriorizzarla.

Alla evocazione si affianca la protezione – modalità parimenti presente nel contesto territoriale investigato con riferimento alla vicenda estorsiva commessa ai danni di DE GIORGIO Giacomo, titolare del ristorante denominato "Rodè s.r.l.", il quale, in occasione


pag. 56 a 61

dell'inaugurazione della predetta attività, ha richiesto la presenza di SCARCI Andrea, a tutela futura dell'inviolabilità dell'attività commerciale stessa.

In un caso come questo, infatti, l'estorsore propone uno scambio di prestazioni secondo la logica del *do ut des*: non chiedere ma prospettare all'interlocutore, in cambio di una utilità periodica, una forma di protezione dal rischio di (altre) richieste estorsive, di danneggiamenti o di altre eventualità collegabili a condotte predatorie.

L'estorsione protettiva è appannaggio delle sole organizzazioni criminali unitarie e verticistiche, come quella in esame; e in questa categoria, più che nell'altra, lo scopo ultimo dell'estorsione è il mantenimento del controllo del territorio da parte dell'organizzazione mafiosa.

Naturalmente il modulo di accertamento della condotta estorsiva è il medesimo anche nella sua forma ambientale:

1. la (pur sempre preminente) verifica del nesso di causalità psichica in capo alla vittima;
2. il grado di colpevolezza in capo al reo, che involga la situazione ambientale plurale che si voleva effettivamente ricreare;
3. la convalida del ragionamento inferenziale condotto, mediante parametri oggettivi (in specie, si è considerato il criterio dell'*id quod plerumque accidit*) di accertamento.

PARTE SPECIALE

IL PERICOLO DI FUGA

Occorre premettere che in questo procedimento, pur essendo in fase avanzata lo studio degli atti e l'elaborazione delle acquisizioni investigative nella prospettiva della richiesta cautelare, le considerazioni che seguono non consentono, di attendere i tempi di evasione di una richiesta di misura cautelare, in quanto segnalano la presenza dei presupposti per procedere al fermo di Indiziato di delitto, sussistendo le condizioni tutte previste dall'art. 384 c.p.p., con il rilievo, peraltro, che ai sensi dell'art. 77 d.lgs. 6.9.2011 n. 159, nei confronti dei soggetti indiziati di uno dei delitti previsti dall'art. 51 c.p.p. "Il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 384 c.p.p., purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p."

Dagli elementi indiziari sopra esposti, si ritengono sussistere gravi e convergenti indizi di colpevolezza a carico degli indagati, per tutti i reati a loro ascritti nei rispettivi capi d'imputazione. L'impianto accusatorio si caratterizza per la ricorrenza di indizi di colpevolezza gravi precisi e concordanti, idonei a dimostrare la responsabilità degli indagati. Appare difficile ipotizzare mutamenti della situazione processuale o in ogni modo acquisizione d'emergenze in grado di offrire interpretazioni alternative ai fatti così come ricostruiti o diverse ricostruzioni dei medesimi.


Il presente provvedimento di fermo si rende indispensabile, in questa fase, sussistendo specifici elementi da cui si ritiene fondato il pericolo di fuga per taluno degli indagati.

Sul punto si osserva che il "pericolo di fuga" idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 384, co. 1, c.p.p., il fermo dell'indiziato di un delitto non può essere desunto esclusivamente dal titolo di reato per il quale si procede, essendo invece necessari elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e concreti alla stregua dei quali ritenere che, con ragionevole probabilità, ove non si intervenga, l'indagato faccia perdere le proprie tracce, (desumibile dalla personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta) dovendosi valutare se sussista il pericolo (sia pure concreto) **di fuga**, non se siano stati posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione del soggetto al processo e, eventualmente, alla condanna, **non essendo richiesto che siano già in atto condotte preparatorie della fuga, né sintomatiche di tale preparazione**, (si veda Cassazione, sezioni Unite, 11 luglio 2001, Litteri).

Il "pericolo di fuga di cui è menzione negli artt. 274 lett. b) e 384 cod. proc. pen, può essere ritenuto sussistente ogni qual volta, sulla base di elementi e fatti obiettivi, desumibili anche dalla natura degli addebiti, sia ravvisabile la ragionevole probabilità (e, quindi, non la semplice possibilità, da una parte, e neppure la certezza o la quasi certezza, dall'altra) che gli indagati, ove non si intervenisse, facciano perdere le proprie tracce.

Il requisito della "fondatezza" e della "concretezza" del pericolo, infatti, non implica che quest'ultimo sia particolarmente intenso, cioè che sussista un grado di probabilità particolarmente elevato del verificarsi della fuga, ma soltanto che si tratti di un pericolo reale, effettivo, e non immaginario (v. Cass. Sezione I, sentenza 15-29 gennaio 2004 n. 3595).

Sulla base di elementi che di seguito verranno analizzati, è ragionevole ritenere che gli indagati, ove non si intervenga con urgenza, si sottrarranno ad una successiva misura cautelare tesa ad impedire la protrazione dei gravi delitti per i quali si indaga. Nella

 pag. 58 a 61

consapevolezza che la fuga rappresenta sempre un avvenimento futuro ed incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere, nella specie, desunta dalla valutazione delle circostanze segnalate dalla PG.

In particolare, appare esemplificativa al riguardo la recentissima conversazione intercettata il 1° settembre 2024, nel corso della quale SCARCIA Daniele, dopo avere acquisito l'informazione certa della esistenza di un'indagine a carico della famiglia, dialogando con GIORDANO Antonio manifesta in modo chiaro e inequivocabile l'intenzione di "darsi latitante", condizione giuridica che, se attuata, potrebbe essere emulata anche dagli altri sodali, rendendo la futura ordinanza applicativa di misura a loro carico inidonea, in concreto, a sradicare, ex funditus, l'intera composizione soggettiva del clan SCARCI-SCARCIA:

... omissis ...

SCARCIA Daniele: ...inc... io me ne vado ...inc...non me ne frega niente...

GIORDANO Antonio: eh si e te ne vai, e dove te ne vai?

SCARCIA Daniele: eh... nelle vicinanze...e mi allontano...e quando ...inc...

GIORDANO Antonio: e si e te ne vai ma...ci prendono lo stesso...

SCARCIA Daniele: nooo...se spegni tutte le cose, il telefono ... se spezzi i contatti...la preoccupazione mia è di mia madre, capito? ... che ora l'hanno portata a casa, ieri l'hanno dimessa...ora sta dando i numeri con il cervello

GIORDANO Antonio: io quanto fu allora (riferimento a quando GIORDANO Antonio si rifugiò in Germania ndr) che me ...me...me ne andai allora ...

SCARCIA Daniele: no, non mi faccio prendere...se mi prendono mi prendono, però non mi faccio prendere ...non me lo posso...inc...che mi faccio arrestare a casa ... inc .. .tengo le barche, tengo le cose...qualche...qualche piccolo bene...tutte...puttunate...

GIORDANO Antonio: mò nel garage togliete ... che cazzo fa ... mò è un guaio, è un guaio...

SCARCIA Daniele: mò aspetto...inc...inc...

... omissis ...



Oltre a ciò, la consapevolezza del proprio agire illecito in concorso con SCARCIA Daniele, SCARCIA Salvatore e SCARCI Andrea, da parte degli altri sodali, potrebbe determinare in loro il proposito di fuga qualora non fosse emesso provvedimento cautelare a loro carico, o se tale provvedimento fosse emesso a carico esclusivamente dei predetti.

Il pericolo di fuga per tutti i soggetti di cui al presente decreto è un'ipotesi più che plausibile, di fronte all'applicazione di una misura restrittiva a carico del vertice dell'organizzazione, in relazione al forte vincolo associativo e dal ruolo svolto dai sodali oltre che per il timore della gravità delle sanzioni irrogabili ed alla inevitabile parziale discovery di materiale investigativo che renderebbe, per i sodali maggiormente vicini al vertice, sicura la consapevolezza di essere verosimilmente destinatari di provvedimenti cautelari conseguenti alle indagini sul capo famiglia.

Visto l'art. 384 c.p.p.





DISPONE IL FERMO di:

1. **FLORIO Mario** nato a Matera il 07.12.1960, residente a Scanzano Jonico (MT) in Viale XXXXXXXXXX, Codice Fiscale FLRMRA60T07F052K



pag. 59 a 61

2. **GAGLIANDRO Francesco** nato a Taranto il 4.11.1987 residente in Marconia di Pisticci (MT) in **Via** [redacted] Codice Fiscale GGLFN87S04L049G
3. **GAGLIANDRO Giuseppe** nato a Taranto il 2.4.1960 residente in Pisticci (MT) in **Contrada Tanna** nr.126, Codice Fiscale GGLGPP60D02L049J
4. **NGJIELA Xhoni** detto John/Johnny, nato il 06.07.1999 a Tirana (Albania) e residente a Policoro (MT), **Via Campese** nr.257, Codice Fiscale NGJXHN99L06Z100T
5. **PASSARELLI Giuseppe** detto "Pino", nato il 24.10.1973 a Policoro (MT) ed ivi residente in via Zara n.8 Int.2, Codice Fiscale PSSGPP73R24G786M
6. **SCARCI Andrea** nato a Taranto il 17.1.1954 ivi residente in **Via** [redacted] nr.7 P.1, Codice Fiscale SCRNDR54A17L049C
7. **SCARCI Giuseppe**, nato a Taranto il 23.11.1955 ivi residente in **Via** [redacted] Sc.C, Codice Fiscale SCRGGPP55S23L049S
8. **SCARCI Luciano** nato a Taranto il 13.6.1985 ivi residente in **Via Lago di Monacomo** Sc. B. Int.4 P.1, Codice Fiscale SCRLCN85H13L049H
9. **SCARCI Pietro** nato a Taranto il 11.2.1978 ivi residente in **Via** [redacted] nr.19, Codice Fiscale SCRPTR78B11L049B
10. **SCARCIA Adriano**, nato il 04.09.1962 a Taranto (TA) e residente a Policoro (MT) via **Giuseppe** nr.55, Codice Fiscale SCRDRN62P04L049I
11. **SCARCIA Daniele**, nato il 11.04.1973 a Policoro (MT) ed ivi residente in **Via** [redacted] nr.20, Codice Fiscale SCRDNL73D11G786A
12. **SCARCIA Emanuele**, nato il 21.04.1987 a Policoro (MT) e residente in Pisticci (MT), **Via** [redacted] nr.10, Codice Fiscale SCRMLN87D21G786Q
13. **SCARCIA Giuseppina** detta Giusy, nata il 13.10.1989 a Policoro (MT) ed ivi residente in **viale del Lido** nr.28, Codice Fiscale SCRGGPP89R53G786K
14. **SCARCIA Salvatore**, nato il 11.07.1967 a Taranto (TA) ed ivi residente in **Via** [redacted] nr.13 piano 4 int.7 - frazione Paolo VI, di fatto detenuto presso la Casa Circondariale di Taranto, Codice Fiscale SCRSVT67L11L049D
15. **BOCCIA Egidio**, nato il 28.09.1981 a Policoro (MT) ed ivi residente in **Viale del Lido** nr.37, Codice Fiscale BCCGDE81P28G786K
16. **GIORDANO Antonio**, nato il 25.10.1984 a Stigliano (MT) e residente a Craco (MT), **Via** [redacted], Codice Fiscale GRDNTN84R25I954M
17. **COTUGNO Saverio**, nato in Canada il 10.09.1973, residente in Scanzano Jonico (MT) in **Via** [redacted], Codice Fiscale CTGSVR73P10Z401N
18. **MULLAJ Alessio** detto Jessi, nato il 07.10.2000 a Policoro (MT) e residente a Marconia di Pisticci (MT) in **Via** [redacted] nr.15, Codice Fiscale MLLSS00R07G786Q
19. **ALBANO Pietro**, nato a Policoro (MT) il 03.12.1991 ed ivi residente in **Via** [redacted] nr.26, Codice Fiscale LBNPTR91T03G786E
20. **LOFRANO Matteo** alias il Presidente, nato il 30.06.1986 a Policoro (MT) ed ivi residente in **Via** [redacted], Codice Fiscale LFRMTT86H30G786Y
21. **DINISI Pasquale**, nato il 20.08.1983 a Stigliano (MT) ed ivi residente in **Via Principe di Napoli** nr.202, Codice Fiscale DNSPQL83M20I954U

Gli Ufficiali e Agenti di P.G. che eseguiranno il presente provvedimento:

- daranno immediata notizia dell'esecuzione al Pubblico Ministero del luogo in cui sarà eseguito, trasmettendo il verbale di fermo anche a questo Ufficio;
- depositeranno il presente provvedimento unitamente agli atti posti a sostegno anche al P.M. del luogo di esecuzione ai fini dell'avvio della procedura di convalida;
- informeranno immediatamente dell'esecuzione del fermo l'Avv.to di fiducia dell'indagato ovvero in mancanza di nomina il difensore di ufficio nominato nelle forme di legge;
- senza ritardo daranno notizia ai familiari dei fermati dell'avvenuto fermo;
- condurranno i fermati al più presto, e comunque non oltre le ventiquattro ore, nella Casa Circondariale del luogo di esecuzione del fermo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- La casa circondariale cui il presente decreto verrà consegnato in copia è pregata di allocare gli indagati con modalità tali da impedire qualunque contatto tra i predetti anche tramite terze persone.

Si trasmetta il presente provvedimento, per l'esecuzione al R.O.S. - Sezione A/C CC di Potenza, D.I.A. - Sezione Operativa di Potenza, Compagnia G.d.F. di Policoro, Compagnia CC di Policoro, Squadra Mobile Taranto e Nucleo PEF G.d.F di Taranto.

Potenza, 27/9/2024

Il Procuratore Distrettuale di Potenza
Dott. Francesco Curcio

Sost. Procuratore DDA di Potenza
Dr.ssa Anna Gloria Piccininni

Sost. Procuratore Distrettuale
Dott.ssa Sarah Masecchia

Sost. Procuratore
Dott.ssa Angela Continisio

Sost. Procuratore Distrettuale
Dott. Milto Stefano De Nozza

Sost. Procuratore Distrettuale
Dott. Marco Marano

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Potenza
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Potenza, 27 SET. 2024

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Angela Maria Vertone

Si compone 05 m. di fascicolo

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Potenza
27 SET. 2024
DEPOSITATO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Angela Maria Vertone

pag. 61 a 61